

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. XCVII
n. 3

RELAZIONE

SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO
COMUNITARIO E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRESENTATO
DALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(SECONDO SEMESTRE 1992)

(articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86)

**Presentata dal Ministro per il coordinamento delle Politiche Comunitarie
e per gli affari regionali**

(COSTA)

—————
Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1993
—————

INDICE

<i>Questioni generali</i>	Pag.	5
<i>Sussidiarietà</i>	»	8
Pacchetto Delors II	»	9
Ampliamento	»	12
Uruguay Round	»	13
Europa Orientale	»	14
Trasparenza	»	14
Rilancio economico	»	15
Sedi Comunitarie	»	15
Parlamento Europeo	»	16
<i>Moneta e finanze</i>	»	18
Legislazioni bancarie	»	18
Valori mobiliari	»	18
Capitali	»	19
Fondi pensione	»	20
Bilancio CEE	»	21
<i>Finanze</i>	»	24
Imposte dirette	»	24
Accise	»	35
Imposizione diretta	»	43
<i>Politica agricola</i>	»	45
Premessa	»	45
Relazioni esterne	»	47
Settore lattiero	»	52
Settore cereali e riso	»	53
Ortofrutticoli	»	56
Settore tabacco	»	57
Settore saccarifero	»	57
Settore vitivinicolo	»	58
Settore olio d'oliva	»	59
Settore cotone	»	63

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Settore semi oleosi	Pag. 63
Settore carni bovine	» 64
Settore carni ovine	» 67
Carne suina	» 68
Uova e pollame	» 69
Settore agrimonetario	» 71
<i>Sanità</i>	» 77
Consuntivo britannico	» 77
Semestre danese	» 81
Azione futura	» 81
Tabagismo	» 83
Prezzo dei farmaci	» 86
Cooperazione CEE-OMS	» 87
<i>Ambiente</i>	» 88
Riepilogo Conferenza di Rio	» 88
Riepilogo Presidenza portoghese	» 92
Presidenza inglese	» 94
Consiglio ottobre 1992	» 95
Consiglio informale settembre 1992	» 98
Presidenza danese	» 99
<i>Trasporti</i>	» 108
Terrestri	» 108
Aerei	» 111
<i>Telecomunicazioni</i>	» 114
<i>Poste</i>	» 116
<i>Mercato interno</i>	» 117
Riepilogo	» 117
Beni culturali	» 122
Lavori pubblici	» 125
Appalti pubblici	» 127
Banche e assicurazioni	» 128
Settore fiscale	» 130

QUESTIONI GENERALI

Il semestre di presidenza britannica non è passato alla storia tra quelli fortunati e il semestre che si apre sotto presidenza danese non promette di riscattare il predecessore.

Il progetto di unione, arenatosi sulla ratifica danese del Trattato di Maastricht, anche se ripartirà a maggio, quando i danesi intendono tenere un secondo referendum, non riparerà con questo i danni subiti dal Sistema Monetario Europeo. Lo stesso dicasi per il processo di riforma della Politica Agricola Comune sulla quale non si aprono le prospettive necessarie a far arrivare in porto - elezioni francesi permettendo - l'Uruguay Round del negoziato GATT in tempo per la scadenza il prossimo marzo della delega parlamentare concessa al Governo (Bush).

Le valutazioni possibili sono pertanto limitate al risultato del vertice di Edimburgo il quale si presentava come una tappa cruciale nel processo di sviluppo della costruzione europea: dati i nodi che erano venuti accumulandosi attorno ad una serie di fondamentali questioni, quali in primis quelle delle ratifiche del Trattato di Maastricht e delle deroghe richieste dalla Danimarca, della sussidiarietà, dell'ampliamento, del Pacchetto Delors, del rilancio della crescita e dell'occupazione. Una analisi preliminare delle conclusioni raggiunte in merito a tali punti rende evidente che i principali nodi sono stati affrontati e risolti in modo sostanzialmente positivo.

Ciò è avvenuto sia per l'abilità della Presidenza britannica (per la quale il risultato del vertice

ce costituisce un indubbio successo), sia per la volontà di compromesso che ha prevalso tra gli Stati membri, i quali hanno privilegiato la ricerca delle soluzioni piuttosto che lo spirito di chiusura. Anche da parte italiana si è molto lavorato per il superamento delle difficoltà, operando in stretta consultazione con la Presidenza e con la Commissione, nonché con i principali Paesi interessati (Germania, Francia, Danimarca).

Passando all'esame degli specifici punti, va rilevato che per quanto riguarda il problema danese la soluzione adottata appare soddisfacente, se si considera che la questione presentava aspetti di estrema delicatezza.

Infatti l'accoglimento integrale delle iniziali posizioni contenute nel "compromesso nazionale" danese avrebbe dovuto portare a conseguenze inaccettabili sia sul piano giuridico che politico.

La soluzione in definitiva accolta consiste in una decisione ed in due dichiarazioni, che il Consiglio Europeo ha giudicato pienamente compatibili con il Trattato e che si applicano solo alla Danimarca, con esclusione di ogni altro Stato membro presente o futuro.

Lo strumento prescelto è quello di una "decisione dei capi di Stato e di Governo riuniti nell'ambito del Consiglio Europeo"

Quanto al contenuto di tale "decisione", va rilevato innanzitutto che nel preambolo è inserita una clausola con cui si prende atto che la Danimarca non intende utilizzare le disposizioni ad essa relative per

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

impedire una più stretta cooperazione tra gli Stati membri, in conformità con gli obiettivi del Trattato (riferimento, quest'ultimo, fatto inserire dall'Italia). Seguono poi alcune "sezioni" relative ai 4 settori oggetto delle richieste danesi.

In materia di UEM, si fa riferimento al Protocollo relativo alla Danimarca annesso al Trattato, e si ricorda che la Danimarca ha notificato - sulla base di esso - la propria volontà di non partecipare alla terza fase, con i diritti e i doveri che ne conseguono. In materia di difesa comune, la non partecipazione della Danimarca alla politica di difesa comune è stata con successo circoscritta (su nostro suggerimento) alla constatazione della non partecipazione della Danimarca alla UEO e alla sua attività, coll'impegno danese a non impedire in futuro il passaggio a una cooperazione più stretta tra gli Stati membri in questo settore. In materia di giustizia e affari interni, ci si è limitati a ricordare che la Danimarca parteciperà pienamente alla cooperazione in questo settore, sulla base del Trattato. Infine, in materia di cittadinanza, viene riconfermato che la cittadinanza dell'Unione ha valore aggiuntivo, e non sostitutivo, rispetto alla cittadinanza nazionale.

La "decisione" di cui sopra va letta unitamente alla parallela dichiarazione unilaterale danese (di cui gli altri Undici "prendono conoscenza"). In tale dichiarazione la Danimarca esprime tra l'altro la sua valutazione che nessuna disposizione del Trattato prevede "una cittadinanza dell'Unione nel senso della cittadinanza di uno Stato nazione", ma si impegna a

"rispettare pienamente i diritti specifici previsti nel Trattato e applicabili ai cittadini degli Stati membri".

Sussidiarietà

Il vertice di Edimburgo ha anche approvato un documento sulla sussidiarietà, destinato a regolare l'applicazione dell'art. 38 del Trattato da parte del Consiglio.

Il documento ha avuto una gestazione faticosa, data la difficoltà di conciliare impostazioni filosofiche e politiche differenti in una materia che ha implicazioni delicate sia sul fondamento delle relazioni tra Stati membri e Comunità, sia sugli equilibri tra le Istituzioni della Comunità, sia ancora sulle procedure e sull'azione Comunitaria.

Attraverso un lungo e approfondito lavoro di revisione si è giunti al testo approvato ad Edimburgo il quale, pur se non del tutto soddisfacente per noi, ha rappresentato il punto di compromesso tra le posizioni delle varie delegazioni. Tra l'altro, va rilevato che la stessa Commissione ha accettato molte delle formulazioni della Presidenza, lasciando ad alcune delegazioni - come la nostra - il compito di respingere le proposte più destabilizzanti.

In sostanza con il documento approvato ad Edimburgo sono state salvaguardate le materie di competenza esclusiva della Comunità, nonché l'acquis comunitario. Ma non si può non rilevare che alcune formulazioni comportano una limitazione delle competenze

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

comunitarie nelle materie miste e che le disposizioni attuative pongono ostacoli e limitazioni aggiuntive alla azione comunitaria. Ciò pare comportare una rifocalizzazione sui poteri degli Stati. Solo il futuro potrà chiarire se questa tendenza si confermerà nei fatti.

Quale conseguenza immediata, il documento in parola non potrà comunque mancare di influenzare le prossime discussioni tra Consiglio, Commissione e Parlamento Europeo, in vista della conclusione di un accordo interistituzionale.

Inoltre, va rilevato che la Presidenza si era anche attivata allo scopo di iniziare ad applicare in pratica la sussidiarietà, mediante un "riesame" della legislazione comunitaria - da riportare d'ora in poi alle competenze degli Stati nazionali. Uno dei documenti approvati ad Edimburgo riporta in effetti una serie di "esempi" di possibili azioni in questo senso.

Pacchetto Delors II

La Commissione aveva presentato nello scorso mese di febbraio un ambizioso programma di sviluppo della capacità finanziaria della Comunità. La proposta si basava su un aumento per i prossimi cinque anni del tetto massimo delle risorse proprie dall'1,20% del prodotto interno lordo complessivo dei Paesi membri nel 1992 all'1,37% nel 1997. Essa prevedeva anche una modifica della chiave di ripartizione delle risorse proprie tra risorsa IVA e risorsa basata sul prodotto nazionale lordo di ogni Paese membro, nel senso di ridurre

la prima risorsa e aumentare contestualmente la seconda.

Durante tutto il lungo negoziato sviluppatosi negli scorsi mesi, l'Italia aveva ispirato la propria posizione ai seguenti obiettivi: assicurare una ragionevole crescita della capacità di spesa della Comunità, per far fronte ai nuovi impegnativi compiti che i Dodici dovranno affrontare nei prossimi anni, in particolare alla luce delle nuove responsabilità che derivano all'Unione dall'entrata in vigore del Trattato di Maastricht; contemperare questa esigenza con la difficile situazione economica che ci attende per il futuro e con le restrizioni di bilancio imposte all'Italia, come agli altri Paesi membri, dagli obiettivi di convergenza; limitare gli effetti negativi sulla nostra posizione di bilancio nei confronti della Comunità derivanti dalla diminuzione della risorsa IVA (che tende a ridurre il contributo italiano rispetto a una chiave basata sul prodotto nazionale lordo).

Il difficile compromesso che è stato raggiunto a Edimburgo ci consente di considerare in gran parte raggiunti questi obiettivi.

L'aumento del tetto massimo delle risorse proprie è stato infatti limitato all'1.27% del PNL comunitario e riferito a un periodo di sette anni, e non di cinque come originariamente proposto dalla Commissione. L'ammontare di 84 miliardi di ECU previsto per le risorse proprie disponibili nel 1992, rispetto ai 66 miliardi del 1992, costituisce un aumento importante in relazione ai nuovi compiti della Comunità, ma è, al tempo stesso, coerente con la situazione economica e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

e finanziaria nei Paesi membri. Una clausola di possibile revisione nel 1995 consentirà di far fronte a nuove impreviste esigenze di bilancio, in particolare il finanziamento della riforma della politica agricola.

Per quanto riguarda invece la modifica nella chiave di ripartizione tra le diverse risorse, ci siamo trovati interamente isolati nella nostra difesa della risorsa IVA. Il compromesso che abbiamo ritenuto di poter accettare, nell'ambito di una soluzione globalmente soddisfacente, prevede che il tasso uniforme dell'IVA venga ridotto gradualmente dall'1,4% all'1% nel periodo 1995-1999. Il tasso IVA rimarrà fissato all'1,4% nei prossimi due anni, in coerenza con la decisione di mantenere inalterato all'1,2% del prodotto interno lordo comunitario il tetto massimo delle risorse proprie nello stesso periodo. Per i Paesi con prodotto nazionale lordo pro-capite inferiore al 90% della media comunitaria (attualmente Spagna, Portogallo, Irlanda e Grecia), la base imponibile IVA sarà inoltre limitata al 50% del prodotto nazionale lordo dello Stato membro in questione, anziché all'attuale 55%, a decorrere dal 1995; questa modifica sarà applicata in scatti uguali anche per gli altri Paesi membri durante il periodo 1995-1999.

Il meccanismo correttore dello squilibrio di bilancio del Regno Unito continuerà a essere calcolato secondo l'attuale formula.

L'intero sistema delle risorse proprie, e conseguentemente anche il tasso uniforme dell'IVA, dovranno essere ridiscussi nell'ambito della decisione sulle risorse proprie da adottare al termine del prossimo settennio.

La decisione del Consiglio Europeo ha definito anche la ripartizione delle spese nei principali capitoli del bilancio comunitario per il periodo 1993-1999. Questa decisione dovrà ora fare oggetto di negoziato con il Parlamento Europeo al fine di pervenire ad un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio che assicuri una evoluzione concordata tra le Istituzioni comunitarie della politica finanziaria della Comunità.

Ampliamento

Come noto, a Lisbona era stato deciso di subordinare l'avvio ufficiale dei negoziati per l'adesione dei Paesi Efta al completamento della procedura di ratifica degli Accordi di Maastricht, nonché alla definizione delle trattative interne sul Pacchetto "Delors II".

Attesa l'esistenza di un accordo tra gli Stati membri su quest'ultimo punto e nella ragionevole prospettiva di una conclusione del processo di ratifica del Trattato sull'unione Europea entro tempi non lunghissimi, il Consiglio Europeo di Edimburgo ha ritenuto opportuno modificare la portata delle conclusioni di Lisbona, sancendo l'avvio dei negoziati con Austria, Svezia e Finlandia all'inizio del 1993.

Per quanto riguarda l'adesione della Norvegia, occorrerà attendere l'emissione da parte dell'Esecutivo comunitario del relativo parere. La Commissione è altresì invitata a tener conto delle determinazioni che le Autorità svizzere assumeranno a seguito dei risultati del referendum del 6 dicembre scorso.

Tale mutamento rispetto alle posizioni di Lisbona è stato dovuto alle forti pressioni della Presidenza e della Germania, cui molte altre delegazioni si sono via via allineate. Su nostra richiesta, è stato comunque esplicitato che i negoziati potranno essere conclusi solo quando il Trattato sull'Unione Europea sarà stato ratificato da tutti gli Stati membri.

Per quanto concerne infine Malta, nonostante la decisa azione svolta dalla nostra delegazione, è stata per ora riaffermata la volontà degli altri Stati membri di collocare l'adesione su un piano temporale differente rispetto ai Paesi Efta.

GATT - Uruguay Round

Il Consiglio Europeo ha ribadito quanto già sottolineato la settimana precedente dai Ministri degli Affari Esteri a proposito dell'Uruguay Round e, in particolare, delle intese agricole intervenute a Washington tra l'Esecutivo CEE e l'Amministrazione USA.

I Dodici hanno pertanto riaffermato l'importanza che riveste il principio di globalità posto alla base del negoziato, evidenziando che una valutazione compiuta di dette intese potrà essere svolta solo alla luce dell'effettiva conclusione del negoziato multilaterale.

In tale contesto, il Consiglio Europeo ha auspicato che il riattivarsi delle trattative possa condurre rapidamente ad un accordo equilibrato in tutti i settori dell'Uruguay Round, favorendo così il rilancio degli scambi commerciali e la ripresa dell'economia mondiale.

Relazioni con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale

I Capi di stato della Comunità hanno accolto con molto favore il documento della Commissione sui rapporti con i Paesi dell'Europa Centrale ed Orientale, sottolineando che il rafforzamento dei legami esistenti potrà essere assicurato attraverso la piena e rapida attuazione degli Accordi di associazione, nonché mediante l'intensificazione del dialogo politico. Tale documento dovrà essere esaminato dai Ministri degli Esteri in vista del Consiglio europeo di Copenaghen, che valuterà la portata delle raccomandazioni formulate dall'Esecutivo CEE al fine di preparare gli Stati "associati" all'adesione.

Trasparenza

Ad Edimburgo è stato anche approvato un documento sulla trasparenza, materia cui da parte della Presidenza e di alcuni altri Paesi (tra cui la Danimarca) si è dato grande rilievo, ai fini di un ravvicinamento della Costruzione Comunitaria ai cittadini ed alle opinioni pubbliche nazionali.

La questione centrale riguardava l'apertura al pubblico dei lavori del Consiglio e la relativa opportunità di mantenere la confidenzialità necessaria ad evitare rischi di bloccaggio sulle posizioni nazionali di partenza. Il documento fornisce una serie di soluzioni equilibrate su questo e su altri temi correlati.

Rilancio della crescita e dell'occupazione

Il documento approvato a questo proposito individua, sulla base di un rapporto della Commissione, una serie di azioni da porre in essere a cura degli Stati membri, nonché una serie di misure complementari da parte della Comunità con l'utilizzo di meccanismi di prestiti a fini di investimenti produttivi. Si tratta in particolare di un Fondo Europeo di investimento finanziario dalla BEI per circa 2 miliardi di ECU, nonché di un nuovo meccanismo di prestiti in seno alla BEI per circa 5 miliardi di ECU. Tali Fondi dovrebbero fungere da volano per il finanziamento di progetti tra i 20 e i 30 mila miliardi di lire, soprattutto per infrastrutture transeuropee.

La maggior parte delle delegazioni (tra cui la nostra) ha assunto su questo dossier un atteggiamento di moderata cautela, date le concomitanti preoccupazioni per le politiche di rigore monetario e fiscale attualmente perseguite, anche ai fini della convergenza economica prevista dal Trattato.

Sedi comunitarie

Ad Edimburgo si è raggiunto un accordo definitivo in merito alle sedi delle Istituzioni Comunitarie esistenti, con la conferma dello statu quo esistente, mentre per gli organismi ancora da creare si è convenuto di rinviare l'intesa ad un prossimo Consiglio Europeo, tenendo naturalmente conto dell'accordo già raggiunto e delle priorità da dare ai Paesi che attualmente non ospitano sedi comunitarie.

L'Italia, ha mantenuto la candidatura di Milano per l'agenzia per l'Ambiente.

Parlamento Europeo

Un'altra importante decisione presa al Vertice, in conformità alla richiesta dello stesso Parlamento Europeo, è stata quella dell'aumento del numero dei parlamentari tedeschi a 99, con il parallelo aumento di 6 membri per l'Italia, Francia, Gran Bretagna, le quali portano a 87 il numero dei propri parlamentari.

Questioni monetarie

Non sono state al centro delle discussioni del Vertice, anche se in tale occasione ha avuto luogo una riunione informale dei Ministri del Tesoro. Tale dossier verrà ripreso nel prossimo Consiglio Ecofin.

* * *

Una valutazione conclusiva del Vertice non può che confermarne il sostanziale successo, in quanto i difficili dossier all'ordine del giorno sono stati sostanzialmente risolti con adeguati compromessi. Un fallimento ad Edimburgo avrebbe potuto comportare una grave battuta d'arresto nel processo d'integrazione, con riflessi difficilmente valutabili sulle opinioni pubbliche e sulla ratifica conclusiva del Trattato. I Dodici hanno invece dimostrato una perdurante capacità

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di proseguire insieme sul cammino della costruzione europea, anche se ciò ha dovuto comportare concessioni nel campo della sussidiarietà e l'anticipazione di uno status speciale per la Danimarca (pur se ricondotto strettamente nella cornice giuridica del Trattato di Maastricht). E' ora vivo auspicio di tutti che tale positivo esito del Vertice possa influire favorevolmente sul nuovo referendum danese e sull'ulteriore iter di ratifica del Trattato in Danimarca e nel Regno Unito.

Va infine rilevato che tutti i Paesi che hanno già ratificato il Trattato hanno espresso una comune ferma volontà, nel caso in cui Danimarca e Regno Unito non dovessero portare a termine (naturalmente in tempi ragionevoli) tale iter, di proseguire anche a 10', se necessario, il processo di integrazione verso l'Unione Europea.

MONETA E FINANZE

BANCHE E SERVIZI FINANZIARI

1 - Coordinamento delle legislazioni bancarie

Benchè i lavori sulla proposta di direttiva che armonizza gli schemi di garanzia dei depositi bancari siano proseguiti a ritmo serrato, la Presidenza inglese non ha potuto concludere favorevolmente i relativi negoziati.

Ostacolo insormontabile si è rivelato il problema della copertura di garanzia integrativa di quella di base nel caso di adesione volontaria della succursale, operante in uno Stato membro diverso da quello di origine della casa madre, al sistema di garanzia dello Stato ospite.

Infatti, i Paesi membri non hanno inteso modificare o quanto meno stemperare le relative posizioni anche in fase di esame e di dibattito politico, rendendo così irrealizzabile l'accordo necessario ad una futura posizione comune ed obbligando la Presidenza a rinviare l'eventuale adozione della direttiva al semestre successivo.

2 - Mercato dei valori mobiliari

Nel corso del 2° semestre del 1992 è iniziata in seno alla Commissione la discussione concernente l'armonizzazione (che si concretizzerà in una proposta di direttiva) dei sistemi di indennizzo relativi alle operazioni delle imprese di investimento.

Si è trattato di un primo esame volto alla sola raccolta di elementi normativi interni vigenti in ciascuno Stato membro disciplinanti la materia.

La futura proposta di direttiva (sistemi di indennizzo per le imprese di investimento), ricalcando le norme della proposta di direttiva sui sistemi di garanzia dei depositi bancari, si dovrebbe perfezionare con la conclusione dei negoziati relativi a quest'ultima direttiva.

Non è possibile, pertanto, confermare la presentazione al Consiglio entro il termine del 31 luglio 1993, fissato dalla Commissione.

2.1 - Direttiva sui servizi d'investimento e sull'adeguatezza di capitali delle imprese d'investimento.

Il Consiglio ECOFIN del 27 novembre 1992 ha raggiunto la posizione comune nella proposta di direttiva sui servizi di investimento con l'astensione delle delegazioni italiana e belga. L'opposizione italiana era dovuta al contrasto tra alcune norme della direttiva e il nostro ordinamento (in particolare per quanto riguarda l'accesso diretto delle banche in borsa che dovrà essere assicurato a partire dal 1° gennaio 1997) e dall'insufficienza, almeno a nostro parere, delle regole di trasparenza che la direttiva imporrà ai mercati regolamentari comunitari. Pertanto il nostro ordinamento dovrà subire, a seguito del recepimento della direttiva, talune modifiche anche importanti.

Tuttavia la proposta approvata dal Consiglio rappresenta un ragionevole punto di equilibrio tra esigenze diverse. Al riguardo va anche tenuto presente che

l'obiettivo della direttiva non è quello di armonizzare i mercati finanziari dei vari paesi membri, bensì di creare le condizioni minime indispensabili che rendano possibile anche in questo settore la libera circolazione dei servizi.

2.2 - Fondi Pensione

Nel secondo semestre dell'anno in corso è proseguito l'esame della proposta di direttiva relativa ai Fondi Pensione.

La proposta di direttiva citata non presenta particolari motivi ostativi in quanto è finalizzata a consentire ai "Fondi Pensione" dei Paesi membri di affidare l'attività di gestione e di investimento delle loro attività patrimoniali anche ad enti di gestione stabiliti in altri stati membri nonché ad assicurare la libertà d'investimento anche in attività finanziarie di altri paesi comunitari.

Infatti la direttiva non prende in considerazione l'armonizzazione delle norme prudenziali previste nei diversi ordinamenti degli Stati membri e tale armonizzazione viene rimandata ad una fase successiva.

Comunque l'approvazione di detta direttiva è stata rinviata al semestre successivo in quanto non si è ancora completato l'accordo circa il campo di applicazione della direttiva medesima.

La proposta di direttiva sull'argomento, una volta risolti alcuni problemi tecnici ancora non superati, sarà perfezionata nel corso del primo semestre del prossimo anno.

Tale celere approvazione potrebbe fornire l'occasione per l'introduzione anche nel nostro paese di una cornice legislativa sulla materia di che trattasi (vedi anche "Mercato Interno" "Assicurazioni").

BILANCIO CEE

Nel corso del secondo semestre 1992, il Parlamento Europeo ha adottato, in via definitiva, prima il bilancio rettificativo e suppletivo n. 3/92 e poi il bilancio per l'esercizio 1993.

I bilanci in questione, prima di essere adottati, sono stati oggetto di esame e di approvazione sia da parte dei Comitati tecnici (Comitato bilancio - Coreper) sia da parte del Consiglio dei Ministri.

Il bilancio rettificativo e suppletivo si è reso necessario, da un lato, per far fronte ad una insufficienza di stanziamenti di pagamento nei settori dei Fondi strutturali e della ricerca e, dall'altro, per ridimensionare gli stanziamenti del Feoga - Sezione Garanzia, rivelatisi esuberanti.

L'approvazione di tale bilancio ha, quindi, portato alla rimodulazione degli stanziamenti, di impegno e pagamento, del budget comunitario per l'anno 1992 rispettivamente per 63.907 e 51.097 milioni di ECU. Il risultato differenziale che emerge da questo bilancio - pari a minori esigenze per 1.952 milioni di ECU in pagamenti e per 2.652 milioni di ECU in impegni si è tradotto in un alleggerimento degli oneri a carico dei Paesi membri. Per il nostro Paese il minor onere è stato di circa 596 miliardi di lire.

Il bilancio CEE per l'esercizio 1993, invece, seguendo il consueto iter procedurale, è stato adottato dal Parlamento Europeo il quale, condividendo appieno la posizione della Commissione, ha ripristinato quasi tutti gli stanziamenti da questa inizialmente proposti e poi ridotti dal Consiglio - portando il loro volume globale a 69.058 e 66.522 milioni di ECU, rispettivamente in impegni e pagamenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Infatti, il Consiglio, operando in un "realismo giuridico", ha ritenuto che fosse necessaria una preventiva approvazione di Maastricht da parte di tutti i Paesi prima di procedere ai conseguenti stanziamenti di bilancio. Quindi, in sede di esame di sua pertinenza, assumendo un linea di estremo rigore, aveva apportato notevoli riduzioni alla spesa proposta prima dall'Esecutivo e poi dal Parlamento Europeo (nella sua prima lettura).

In definitiva, l'Assemblea, nell'approvare stanziamenti superiori a quelli del Consiglio, ha seguito il proprio orientamento e cioè quello di dotare le Comunità Europee di un bilancio " completo e globale" che si facesse interprete di un impegno politico di ampio respiro e che tenesse anche conto di tutti gli elementi emersi in seguito al Trattato di Maastricht ed al Consiglio di Lisbona.

Il bilancio 1993, a parere del Parlamento, è stato posto così nella logica della politica di sostegno di tutte le azioni esterne (in questo particolare momento: ex polo sovietico, Albania, Jugoslavia) e di quelle interne (completamento del Mercato Interno, coesione economica e sociale, ricerca, ambiente).

Secondo il Parlamento, il livello degli stanziamenti approvato e proposto dal Consiglio non avrebbe certamente potuto contribuire all'adeguato sviluppo di queste politiche.

Nello stesso periodo (secondo semestre 1992) è cominciata la discussione delle eventuali modifiche da apportare al Regolamento CEE n. 1552/89 che, come è noto, disciplina la riscossione da parte degli Stati membri ed il versamento delle "risorse proprie" in favore della Comunità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Le variazioni proposte dalla Commissione, in discussione, a livello tecnico, nell'ambito del Comitato Consultivo Risorse Proprie, riguardano, per lo più, aspetti tecnici ed operativi legati alla tenuta delle varie contabilità nazionali.

I cambiamenti in questione si prefiggono come obiettivo generale di migliorare l'applicazione del principio di sussidiarietà e si muovono nell'ottica della previsione di un controllo sempre più penetrante dell'Esecutivo comunitario sui procedimenti adottati in Sede nazionale.

E' da presumere che i lavori concernenti le problematiche in oggetto impegneranno il Comitato Consultivo anche nel corso del primo semestre 1993.

FINANZE

Imposte indirette

L'esigenza di arrivare nei tempi previsti alla soppressione delle frontiere intracomunitarie ha moltiplicato nel secondo semestre 1992 le attività presso gli organi della C.E. volte all'armonizzare le disposizioni fiscali in materia di IVA, che costituiscono ostacolo alla libera circolazione dei beni e servizi, in assenza - specialmente - di controlli di frontiera intracomunitaria.

Nel periodo di riferimento sono da evidenziare, in particolare:

- i risultati raggiunti in materia di ravvicinamento delle aliquote IVA, che hanno portato all'emanazione della direttiva 92/77 del 19 ottobre 1992;
- l'adozione, a chiusura dell'anno, della direttiva 92/108 del 14 dicembre 1992, che apporta disposizioni semplificative e di raccordo con le precedenti normative nazionali;
- i processi compiuti nei lavori volti all'elaborazione di una direttiva applicabile ai beni d'occasione, agli oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione e di una direttiva sul regime di tassazione dell'oro;
- l'accordo sulle franchige per gli acquisti da parte dei viaggiatori provenienti da Paesi terzi e di quelli comunitari nei negozi "tax free".

Direttiva 92/77 del 19 ottobre 1992

La direttiva recepisce gli accordi politici sanciti nella decisione del Consiglio ECOFIN del marzo e giugno 1991, prevedendo:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- l'adozione di una aliquota normale, applicabile dal 1° gennaio 1993 e fino al 31 dicembre 1996, da fissarsi in misura non inferiore al 15%, con l'abolizione, quindi, delle aliquote maggiorate;
- l'applicazione, in via facoltativa, di una o due tassi ridotti da fissarsi in misura non inferiore al 5% e relativi ad una lista, articolata su 17 voci, di beni e servizi di utilità sociale. In detta lista figurano, tra l'altro, i prodotti alimentari, i prodotti farmaceutici, il trasporto di persone e dei bagagli al seguito, l'edilizia popolare, le attività sociali e di beneficenza, le cure mediche ospedaliere, la nettezza urbana;
- la possibilità per quegli Stati membri che, come l'Italia, all'1.1.1991 applicavano un'aliquota ridotta ai beni non compresi nella riferita lista di continuare ad applicare a detti beni l'aliquota o una delle aliquote ridotte di cui sopra con l'obbligo che la stessa sia comunque fissata in misura non inferiore non inferiore al 12%;
- la possibilità di mantenere, nel corso del periodo transitorio le esenzioni con rimborso dell'imposta pagata a monte ("tasso zero") e le aliquote ridotte inferiori al minimo del 5% esistenti all'1.1.1991.

Direttiva n. 92/108 del 14 dicembre 1992

La direttiva, adottata a chiusura dell'anno, prevede disposizioni modificative e semplificative del regime IVA, e in particolare:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- semplificazione alla direttiva n. 91/680 del 16.12.1991, relativa all'introduzione, a partire dall'1.1.93 del regime transitorio IVA fondato sul principio della tassazione del Paese di destinazione;
- rettificazione di alcuni articoli della citata direttiva il cui testo potrebbe ingenerare dubbi applicativi;
- disciplina del passaggio tra il vecchio regime di cui alla VI Direttiva e quello previsto dalla Direttiva 91/680 per quei beni introdotti in uno Stato membro prima del 1° gennaio 1993 ma ivi posti in regime doganale sospensivo d'imposta.
Tra le disposizioni previste nella Direttiva si segnala in particolare:
 - il regime di tassazione previsto per le cessioni a bordo di navi, aerei, etc. ove viene meglio precisato che l'aliquota applicabile a tali cessioni è quella del luogo di cessione del bene, intendendosi come tale quello ove ha inizio il trasporto;
 - il regime previsto in caso di transizioni comunitarie in cui intervengano tre operatori identificati ai fini IVA in tre diversi Stati (operazioni triangolari).
Le nuove disposizioni prevedono che:
 - 1) debitore dell'imposta è il soggetto passivo residente nello Stato membro di arrivo finale o il rappresentante fiscale in questo Stato membro dell'operatore intermediario;
 - 2) l'acquisizione intracomunitaria di quest'ultimo operatore non è soggetta a tassazione nel proprio Paese;
 - 3) dette operazioni devono essere inserite alle dichiarazioni riepilogative periodiche del soggetto passivo di questo Paese.

Proposta di direttiva sul regime dei beni d'occasione,
oggetti d'arte, d'antiquariato e da collezione

La proposta della Commissione, articolata secondo la varia casistica esistente nella realtà degli scambi in causa, è volta principalmente ad introdurre accanto al regime normale (pagamento IVA nel Paese di consumo, con esenzione nel Paese di provenienza del bene o con deduzione dell'I.V.A. a monte nelle cessioni nazionali) un regime più appropriato che eviti il crearsi di canali di commercializzazione distorsivi nelle importazioni nella Comunità o negli scambi intracomunitari.

In tale ottica la Commissione propone:

- 1) per quanto riguarda le aliquote, una tassazione il più possibile uniforme dei beni all'importazione dai Paesi terzi, che prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta. In questo modo si eviterebbero differenze significative di aliquote negli Stati membri che potrebbero spostare la localizzazione degli sdoganamenti nei Paesi ad aliquota più bassa.
La medesima aliquota ridotta viene prevista per le cessioni intracomunitarie.
- 2) Fermo restando che gli acquisti e vendite tra privati non sono e non saranno colpiti da tassazione, le operazioni in cui interviene almeno un soggetto IVA acquirente-rivenditore vengono fatte rientrare nel cosiddetto "regime particolare" basato sulla tassazione del marginе realizzato dal venditore.
- 3) Delineando il regime particolare di cui sopra, la proposta regola il caso delle vendite all'asta nonché un sistema derogatorio per le autovetture d'occasione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto riguarda le vendite all'asta, viene posto in risalto l'elemento caratteristico dell'"organizzazione di vendita che agisce in nome proprio e per conto di un committente".

L'imposta viene dovuta sia sul margine che sulla commissione.

Per le autovetture, vengono considerate "nuove" e quindi soggette al regime normale IVA (applicazione della tassazione nel Paese di destinazione) le auto che hanno meno di 3000 Km o meno di 3 mesi di vita. Le auto usate che superano tali limiti sono soggette al regime "particolare" suddetto (tassazione del "margine").

Gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire che il "margine" non può scendere al di sotto del 10% del prezzo di vendita.

Inoltre gli Stati membri possono mantenere regimi vigenti diversi da quelli suddetti limitatamente al periodo transitorio che scade al 31 dicembre 1996.

Proposta di direttiva sul regime IVA applicabile all'oro

La proposta stabilisce due precisi regimi:

- dell'oro finanziario per il quale viene prevista l'esenzione dall'IVA, anche per non spostare, in Paesi terzi che non applicano l'imposta, i flussi finanziari;
- dell'oro diverso da quello finanziario (oro per l'industria), soggetto alla tassazione. Tuttavia, per non caricare gli operatori del settore del pagamento dell'imposta sin dal momento dell'acquisto dell'oro con pesanti esposizioni finanziarie, viene prevista la facoltà degli Stati membri di applicare il sistema di "reverse cash" che consente, nelle cessioni d'oro intracomunitarie,

di effettuare immediatamente la detrazione a monte, spostando il pagamento dell'IVA al momento delle vendite del prodotto finito.

Il regime dovrebbe essere completato con l'estensione di tale possibilità anche alle importazioni di oro industriale da Paesi terzi, ma la materia ancora è oggetto di approfondimento e di studi da parte della Commissione CE in relazione alle possibilità già offerte per operare in tal senso dalla VI direttiva IVA.

Proposta di direttiva concernente franchigie viaggiatori provenienti da Paesi o da altri Stati membri.

Nell'ultimo Consiglio ECOFIN del 14 dicembre 1993 il limite delle franchigie per i beni (diversi dai prodotti alcolici, tabacco e profumi) acquistati senza imposta e trasportati nei loro bagagli è stato elevato ai seguenti valori:

- viaggiatori provenienti dai Paesi terzi 175 ECU (misura precedente 45 ECU);
- viaggiatori intracomunitari 90 ECU (misura precedente 45 ECU).

Recepimento direttive IVA nell'ordinamento nazionale

Il quadro generale del regime IVA comunitario delineato nelle direttive adottate dal Consiglio dei Ministri ECOFIN sino alla fine del 1993 è stato trasposto nell'ordinamento interno con il recepimento delle direttive stesse nel decreto legge 31 dicembre 1992, n. 513.

Ciò ha consentito l'abbattimento delle frontiere fiscali alla data programmata.

Tuttavia, la complessità della normativa renderà necessarie l'emanazione di disposizioni complementari e di chiarificazione nonché di coordinamento con le disposizioni degli altri Stati membri per consentire il semplice e corretto funzionamento del sistema.

La Cooperazione Amministrativa nel settore IVA

L'attuazione del Piano CEE per l'abolizione delle frontiere ed il corretto funzionamento dei nuovi sistemi impositivi progettati per l'IVA e le accise hanno posto l'esigenza di rafforzare la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri in materia di imposizione indiretta. Ciò nella consapevolezza che rischi di frode o di evasione potranno verosimilmente accentuarsi in un sistema di scambi commerciali intra-comunitari e di movimentazione delle merci, soggetti ad Iva o ad accise, fondato sulla tassazione nel Paese di destinazione, che dovrà, però, funzionare senza le attuali procedure di controlli doganali.

Tale complesso di motivazioni, largamente condiviso dagli Organi comunitari e da tutti gli Stati Membri, così come risulta dalle conclusioni del Consiglio ECOFIN del 13 novembre 1989, ha portato al Regolamento del Consiglio Cee n. 218/92 del 27 gennaio 1992, con il quale viene disciplinata la raccolta e le trasmissioni dei dati indispensabili per l'individuazione delle transazioni commerciali effettuate da un Paese CEE all'altro e dei soggetti che vi sono intervenuti.

A tal fine ogni Stato membro terrà un archivio elettronico in cui saranno memorizzati ed elaborati i dati raccolti in base alle dichiarazioni ricapitolative presentate alla propria amministrazione fiscale dai soggetti che hanno effettuato cessioni di beni verso un altro Paese comunitario (listings all'esportazione).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Questo archivio dovrà essere correttamente gestito e continuamente aggiornato; le informazioni in esso raccolte vi resteranno memorizzate per un periodo di almeno 5 anni (c.d. informazioni on-line), a partire da quello in cui ne è stato consentito l'accesso, e l'uso.

Ai sensi degli articoli 2 e segg. del sopraindicato Regolamento ciascuno Stato membro nominerà e comunicherà alla Commissione la propria Autorità competente quale ente legale che agirà per il Paese Membro sul piano giuridico nel corso della applicazione del decreto.

Anzitutto l'autorità competente di uno Stato membro potrà ottenere automaticamente e senza ritardi, oppure potrà accedere direttamente ai seguenti dati, cosiddetti "di primo livello":

- il numero di partita IVA dei soggetti ai quali sono state fatte forniture (cessioni) intracomunitarie di merci, attribuito dallo Stato membro a cui l'informazione è concessa;
- il valore totale di dette forniture per ogni soggetto (cliente) espresso nella valuta dello Stato membro che fornisce l'informazione e riferito ad un trimestre solare.

E' altresì prevista la possibilità, quando le autorità competenti di uno Stato membro lo ritengano necessario per combattere l'evasione fiscale, di accedere ad altre informazioni quali il numero di partita iva di tutti i soggetti passivi che hanno effettuato forniture intracomunitarie di merci a persone identificate ai fini Iva in altri Paesi Cee ed il valore totale delle operazioni di questo tipo (dati cosiddetti "di secondo livello").

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il Regolamento contempla per l'IVA anche un "terzo livello" di informazioni, che possono essere richieste in ogni momento allorquando quelle prima indicate non siano sufficienti per l'autorità competente dello Stato membro che le ha ricevute.

Questi dati supplementari possono riguardare i numeri delle fatture, le date ed i relativi importi riferiti a singole transazioni tra soggetti nello Stato membro interessato e devono essere forniti, nel più breve tempo possibile, e comunque, non più tardi di tre mesi dal ricevimento della richiesta.

Altra possibilità è quella di ottenere direttamente, sulla base dei dati raccolti nell'archivio elettronico, la conferma della validità del numero di partita Iva con il quale un soggetto ha effettuato o ricevuto una fornitura di beni e servizi all'interno della Comunità, la data della fattura e, se occorresse, anche la data della cessazione del numero di partita IVA.

Una disposizione specifica, di particolare rilievo, è quella che stabilisce le precise condizioni per regolare lo scambio di informazioni, fissandone anche alcuni limiti riguardanti, però, soltanto il terzo livello, cioè la richiesta di dati supplementari; il controllo di tali condizioni non può che essere affidato all'Autorità competente di ciascuno Stato Membro.

Il Comitato permanente per la cooperazione amministrativa ha il compito di esaminare e valutare il funzionamento dei meccanismi di cooperazione e di formulare proposte per migliorarlo sulla scorta delle esperienze fatte negli Stati membri, segnatamente per quanto riguarda nuovi metodi e strumenti di lotta all'evasione ed alla frode fiscale.

Occorre infine sottolineare l'importanza pregiudiziale che riveste, ai fini di un efficace e tempestivo funzionamento del progettato sistema di cooperazione amministrativa nel settore iva chiamata VIES, (VAT INFORMATION EXCHANGE SYSTEM), tra le Amministrazioni fiscali nazionali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tale scambio di informazioni avverrà sulla base di particolari elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari che i soggetti passivi di imposta sul valore aggiunto saranno tenuti a compilare a decorrere dal 1° gennaio 1993.

In previsione di tale esigenza l'articolo 6 del D.L. 55/1992, stabilisce che in detti elenchi dovranno essere indicate le cessioni di beni effettuate, registrate o soggette a registrazione, nei confronti dei soggetti d'imposta sul valore aggiunto di altri Stati Membri della Comunità economica europea e gli acquisti di beni effettuati, registrati o soggetti a registrazione, presso tali soggetti.

Inoltre, si è ravvisata l'opportunità di inserire negli stessi elenchi i dati statistici richiesti ai sensi e per gli effetti del Regolamento del Consiglio Cee n. 3330/91, relativo alle statistiche degli scambi di beni tra Stati Membri o Regolamento INTRASTAT.

I "listings" forniranno inoltre le necessarie informazioni ai fini delle elaborazioni statistiche del commercio internazionale.

Tali elenchi dovranno essere compilati da parte dei contribuenti IVA con periodicità mensile, trimestrale e annuale in ragione dell'ammontare complessivo degli scambi realizzati nell'anno precedente. Più precisamente, gli elenchi devono riferirsi a periodi:

MENSILI se i contribuenti hanno realizzato, sia per cessioni che per acquisti, scambi intracomunitari per un ammontare complessivo superiore a L. 150.000.000.

TRIMESTRALI se l'ammontare di cui sopra è stato superiore a L. 50.000.000 ma sotto i 150.000.000.

ANNUALI per gli altri soggetti, questi ultimi, sempre che abbiano effettuato operazioni con soggetti di imposta di altri Stati della Comunità.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Con Decreto del Ministero delle Finanze 21 ottobre 1992 sono stati approvati i modelli da utilizzare.

Infine, per meglio dare attuazione alla collaborazione tra gli Stati Membri è stato varato il progetto pilota INTERFISC per lo scambio di funzionari della fiscalità indiretta nei Paesi della Comunità.

Prospettive per il I° Trimestre 1993

In merito alle prospettive relative al primo semestre dovrà essere completato il quadro impositivo con l'armonizzazione di altri settori non marginali della tassazione.

Al riguardo, si presentano come prioritari i seguenti aspetti:

- proseguimento e conclusione dei lavori sulla proposta di direttiva dei beni di occasione, oggetti d'arte, d'antiquariato e di collezione;
- proseguimento e conclusione dei lavori sulla proposta di direttiva concernente il regime IVA dell'oro;

la definizione del regime IVA applicabile ai trasporti internazionali di persone attualmente esente ma che, con l'apertura delle frontiere fiscali e la creazione di uno spazio unico europeo, dovrà essere assoggettato ad imposta;

la definizione del regime IVA applicabile alla tassazione del margine delle Agenzie di viaggio per l'attività da svolgersi fuori dal territorio doganale attualmente esentato e che, con ogni probabilità e per ragioni precedentemente esposte, dovrà essere tassato.

Accise

Il processo di armonizzazione comunitaria delle accise ha registrato nel corso del 1992 notevoli progressi, essendo state adottate dal Consiglio numerose direttive che delineano compiutamente il settore sia sotto l'aspetto strutturale che delle aliquote.

In particolare, nel corso dell'anno sono state adottate dal Consiglio CEE le sottoindicate direttive:

- 1) Direttiva 92/12 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E., legge 76 del 23 marzo 1992.
- 2) Direttiva 92/78 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, che modifica le direttive 72/464 e 79/32 relative alle imposte diverse dall'imposta sulla cifra d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E., legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 3) Direttiva 92/79 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E., legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 4) Direttiva 92/80 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E., legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 5) Direttiva 92/81 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture del-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- le accise sugli oli minerali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E., legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 6) Direttiva 92/82 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della CEE, legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 7) Direttiva 92/83 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E., legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 8) Direttiva 92/84 del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche, pubblicata, nella gazzetta Ufficiale della C.E., legge 316 del 31 ottobre 1992.
- 9) Direttiva 92/108 del Consiglio, del 14 dicembre 1992, che modifica la direttiva 92/12 relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della C.E. del 30 dicembre 1992.

L'adozione della direttiva 92/12, sul cui contenuto si era già raggiunto nell'anno 1991 un accordo nelle linee generali, non ha comportato ulteriori particolari difficoltà al momento dell'adozione definitiva.

In particolare, viene stabilito che le accise comunitarie si applicheranno agli oli minerali, agli alcoli alle bevande alcoliche ed ai tabacchi lavorati.

Gli Stati membri potranno prelevare altre accise a livello nazionale ma secondo modalità compatibili con la soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Sulla base del principio che le accise spettano al Paese di destinazione delle merci, la direttiva in questione stabilisce le disposizioni che consentiranno il rispetto del principio stesso.

In particolare, la circolazione intracomunitaria commerciale dei prodotti dovrà avvenire principalmente attraverso depositi fiscali autorizzati e l'accisa sarà pagata al momento in cui i prodotti, uscendo dai depositi, verranno immessi in consumo.

Gli operatori non autorizzati a detenere un deposito potranno egualmente ricevere prodotti da altri Stati membri, corrispondendo l'imposta al momento della loro ricezione.

Si rileva che i regimi comunitari si fondano su una più responsabile partecipazione degli operatori nella gestione amministrativa della contabilizzazione, dell'accertamento e del pagamento del tributo.

Viene prevista la tenuta di un'apposita contabilità, l'emissione di un documento a scorta dei prodotti, la garanzia dei tributi gravanti e il pagamento dell'accisa sui prodotti immessi in consumo o risultati mancanti.

Copie del documento dovranno essere spedite a cura dell'operatore alle amministrazioni interessate, al fine di consentire gli eventuali controlli circa la regolarità delle spedizioni e contro le frodi.

Anche a tal fine è prevista la cooperazione amministrativa tra Stati membri.

Il nuovo regime dovrebbe apportare sensibili semplificazioni sia per gli operatori che per le Amministrazioni, con la riduzione degli oneri dei controlli lo snellimento e l'accelerazione degli scambi.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'altro aspetto regolato dalla medesima direttiva, concerne la circolazione delle merci che interessano i privati cittadini.

La normativa, al riguardo prevede che l'accisa venga pagata nel Paese di consumo, ciò che consente ai privati di effettuare, senza particolari ostacoli o procedure, acquisti sul libero mercato di ogni Stato membro.

D'altro canto i prodotti da essi trasportati dovranno essere in quantitativi ragionevoli e riferirsi a consumi per uso personale.

I viaggiatori potranno, inoltre, acquistare nei negozi "tax free" presso gli aeroporti e i porti prodotti che non hanno pagato alcuna accisa e trasportare gli stessi nel proprio bagaglio personale. Il beneficio dell'esenzione si continuerà ad applicare nei limiti quantitativi previsti dalle disposizioni comunitarie vigenti nell'ambito della circolazione di viaggiatori tra i Paesi terzi e la Comunità.

La nuova normativa prevede, comunque, l'abolizione dei negozi di che trattasi, nel traffico intracomunitario a partire dal 1° luglio 1999.

Circa la struttura generale delle accise, il Consiglio CEE non ha accolto le iniziali proposte della Commissione fondate sulla previsione di aliquote uniche di accisa per ciascun prodotto o di forcelle "di aliquote entro cui stabilire le aliquote nazionali".

E' stato adottato, invece, un sistema più flessibile fondato sulla fissazione di aliquote minime comunitarie che gli Stati membri, nello stabilire proprie aliquote nazionali, dovranno rispettare.

Il gruppo delle direttive adottate il 19 ottobre 1992 disciplina dettagliatamente la strutturazione e

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

le aliquote di ciascuna accisa. Vengono in particolare indicati per ciascuna accisa i prodotti colpiti, quelli esclusi e le esenzioni ammesse o quelle che gli Stati potranno facoltativamente prevedere.

Su quest'ultimo aspetto si rileva che con la decisione 92/510, pure adottata dal Consiglio CEE il 19 ottobre 1992, gli Stati membri sono stati autorizzati a mantenere dopo il 1° gennaio 1993, varie esenzioni o riduzioni d'imposta vigenti, ad integrazione di quelle previste nella direttiva 92/81 (struttura dell'accisa sugli oli minerali), adottate dal Consiglio CEE nella stessa sessione del 19 ottobre 1992.

In merito ai tabacchi lavorati, le disposizioni di base che armonizzano il settore sono già com'è noto recepite nell'ordinamento italiano (direttive n. 72/464 e 79/32) e si applicano da tempo.

Tuttavia, con una delle sette direttive adottate il 19 ottobre u.s. (92/78) sono state previste, nella misura in cui è necessario per l'abbattimento delle frontiere, alcune misure integrative.

Va segnalata, al riguardo, la modifica della classificazione dei prodotti da considerare tabacchi lavorati ai fini dell'applicazione dell'accisa.

Le direttive 72/464 e 79/32 vengono, infatti, emendate escludendo dal campo d'applicazione dell'accisa il tabacco da fiuto e il tabacco da masticare, e prevedendo l'inclusione dell'ulteriore voce "tabacco trinciato fino da usarsi per arrotolare la sigaretta".

La nuova voce viene definita nel testo della nuova direttiva in funzione della percentuale di contenuto, nel tabacco da fumo, di tabacco avente taglio inferiore a un millimetro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viene prevista, inoltre, l'assimilazione alle sigarette dei rotoli di tabacco che possono essere "fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione industriale". Vengono fissate le esenzioni per determinati usi dei tabacchi lavorati e per la loro distribuzione sotto controllo fiscale.

Per ciascuna categoria di prodotto le direttive comunitarie 92/79 e 92/80 fissano il livello minimo dell'aliquota di accisa che ogni stato membro dovrà rispettare nello stabilire, nell'ambito della propria potestà impositiva, l'imposta nazionale.

Tali valori minimi sono i seguenti:

- 337 ECU x 1000 litri di benzina con piombo;
- 287 ECU x 1000 litri di benzina senza piombo;
- 245 ECU x 1000 litri di gasoli per autotrazione;
- 18 ECU x 1000 litri di gasoli per usi industriali;
- 0 ECU x 1000 litri di gasolio per riscaldamento;
- 13 ECU x 1000 Kg di olio pesante;
- 100 ECU x 1000 Kg di GPL e Metano per autotrazione;
- 0 ECU x mille Kg. di GPL e Metano per riscaldamento;
- 245 ECU x 1000 litri di kerosene usato come propellente;
- 18 ECU x 1000 litri di kerosene per usi industriali;
- birra 0,748 ECU per ogni ettolitro e grado (Plato) oppure 1.87 ECU per ettolitro e grado di alcole presente;
- vino (tranquillo e spumante): zero ECU per ettolitro;
- altre bevande fermentate: zero ECU per ettolitro;
- prodotti intermedi: 45 ECU per ettolitro;

- alcoli e bevande alcoliche: 550 ECU per ettolitro di alcole puro.
- per le sigarette il livello minimo globale di tassazione comunitaria (accisa specifica più "ad valorem" esclusa l'IVA) che gli Stati potranno applicare è del 57% del prezzo di vendita al dettaglio per la sigaretta più richiesta.

Il sistema non prevede limiti dei livelli dell'accisa specifica per cui restano immutati i sistemi esistenti, che divergono per quanto riguarda il peso di tale aliquota rispetto alla tassazione globale. Per gli altri tabacchi viene fissata un'accisa globale minima per i sigari e i sigaretti pari al 5% del prezzo di vendita al dettaglio.

Tuttavia gli Stati membri possono optare per un'imposta specifica non inferiore a 7 ECU per 1000 pezzi o chilogrammo.

Gli Stati membri che applicano aliquote più basse di quelle elencate hanno l'obbligo di adeguare al 1° gennaio 1993 la propria normative ai parametri previsti.

Ogni due anni e per la prima volta entro il 31/12/1994, i livelli delle aliquote minime stabiliti saranno modificati in modo da mantenere il loro reale valore. Inoltre, alle stesse scadenze, verrà esaminata l'eventualità di procedere ad una modifica ulteriore di detti livelli, tenendo conto del funzionamento del Mercato Interno, della concorrenza dei prodotti e dei più ampi obiettivi del Trattato.

La scelta dell'aliquota zero sul vino consente a Paesi produttori - quali l'Italia - di non gravare il vino di imposta.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, come già accennato per semplificare la gestione amministrativa del tributo e alleggerire gli oneri del settore, i "piccoli produttori" sino a 1000 ettolitri di vino l'anno, sono esclusi dagli oneri e procedure previste dalla direttiva di base n. 92/12, sulla detenzione, circolazione e controlli dei prodotti soggetti ad accisa. Tale norma interesserebbe il 95% degli operatori italiani.

Per quanto riguarda la tassazione degli alcoli (minimo 550 ECU), è stato consentito all'Italia di poter continuare ad applicare sino al 30.06.1996 il proprio sistema che prevede un'aliquota ridotta per alcune categorie di alcole.

Con le direttive innanzi illustrate, il regime normativo comunitario delle accise risulta definito nelle sue principali linee e ciò ha consentito un rapido recepimento delle stesse nell'ordinamento nazionale avvenuto con l'adozione nel Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1992 di un organico decreto legge.

Ciò ha permesso di rispettare - sia pure alla ventitreesime ora - gli impegni presi con l'atto Unico europeo all'eliminazione delle barriere doganali e fiscali esistenti ai confini fra Stati membri e di dare avvio al grande mercato.

Va, tuttavia, rilevato che tale mercato, nei prossimi anni, presenterà ancora caratteri di disomogeneità, sia per il permanere di differenziazioni nei livelli delle aliquote IVA e delle accise applicate dai singoli Stati membri, sia per gli elementi di sussidiarietà a cui la normativa comunitaria rinvia.

Ciò renderà indispensabile l'opzione per una solida politica di cooperazione amministrativa tra i Paesi membri, ai fini dell'approntamento di idonei strumenti di prevenzione della frode e dell'evasione, che, se non efficacemente contrastate, potrebbero comportare pericolosi effetti distorsivi sul mercato stesso, compromettendone il regolare funzionamento.

Imposizione diretta

In tema di imposizione diretta, come noto, nel mese di aprile del 1990 la Commissione delle Comunità europee, nell'adottare una comunicazione concernente nuovi orientamenti in materia di fiscalità delle imprese, aveva previsto due fasi di attuazione. Gli obiettivi della prima fase - che si concluderà il primo gennaio 1993 - venivano raggiunti essenzialmente con il recepimento delle due direttive, e della Convenzione multilaterale, adottate dal Consiglio dei Ministri dell'Economia e delle Finanze nel mese di giugno 1990 e precisamente:

- la direttiva sulle società madri e figlie (90/435);
- la direttiva sulle operazioni di concentrazione, vale a dire sulle fusioni, scissioni e conferimenti di attivo (90/434);
- la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate (cd. procedura arbitrale).

La legge comunitaria 1991 (L. 142/1992) detta i principi di delega al Governo per il recepimento delle citate direttive nell'ordinamento interno.

Un gruppo di studio e il Comitato Tecnico del Ministero delle Finanze si sono occupati dell'esame della problematica e della messa a punto di uno schema dei decreti delegati.

I lavori per la prima direttiva (società madri e figlie) non sono ancora giunti a conclusione. Per la seconda direttiva (fusioni, scissioni, conferimento d'attivo) si è pervenuti al recepimento con un decreto legislativo adottato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 dicembre 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per quanto concerne la Convenzione sulla procedura arbitrale è stato presentato alla Camera per l'approvazione un apposito disegno di legge di ratifica in data 3 novembre 1992 (Atto Camera n. 1710).

In sede CEE i sottoindicati provvedimenti sono in via di avanzato studio, che proseguirà nel corso del primo semestre del 1993:

- la proposta di direttiva riguardante la soppressione della ritenuta alla fonte sugli interessi e le royalties corrisposti tra imprese stabilite in stati membri diversi;
- la proposta di direttiva sulla compensazione da parte delle società madri delle perdite subite dalle stabili organizzazioni situate in stati membri diversi.

POLITICA AGRICOLA

Premessa

L'anno 1992 è stato un anno di svolta nella politica agricola comunitaria.

Tre sono i fatti più importanti che hanno caratterizzato l'attività del Consiglio Agricolo e precisamente: l'approvazione del Pacchetto Prezzi e relative misure connesse, la riforma della Politica Comune e l'accordo relativo alle quote latte che tanto stava a cuore ai nostri produttori.

La riforma della Politica agricola comune ha definito una nuova configurazione del sistema agricolo globale introducendo profonde innovazioni nei principali comparti produttivi.

Tale riforma comporta che il sistema dei prezzi garantiti e dei sussidi all'esportazione viene progressivamente abbandonato ed il sostegno viene riorientato verso aiuti (per ettaro e per capo di bestiame) versati direttamente agli agricoltori per compensarli delle previste diminuzioni di prezzo.

La nuova normativa ha interessato principalmente quattro settori: colture dei seminativi (cereali, semi oleosi e semi proteici), lattiero caseario, carni bovine ed ovine, tabacco.

Contestualmente a tali provvedimenti sono state adottate altre misure intese a perseguire obiettivi di rilevante importanza per il settore agricolo.

Tali ultimi provvedimenti noti come misure di accompagnamento riguardano incentivi per:

- la tutela ambientale;
- la conversione dei terreni agricoli alla forestazione di medio e lungo periodo;
- il prepensionamento.

Nel secondo semestre del 1992, pertanto, l'attivi-

tà svolta in sede comunitaria ha riguardato principalmente la discussione e l'approvazione di regolamenti relativi all'attuazione della riforma delle organizzazioni comuni di mercato nei vari settori.

Una delle problematiche su cui si è incentrato il dibattito comunitario, nel corso del semestre, è stata quella, di vitale importanza per l'agricoltura italiana, concernente l'adeguamento delle quote latte, di cui il nostro Paese aveva chiesto un aumento, allo scopo di correggere un presunto errore al momento della definizione delle quote stesse e che sottostimava eccessivamente la produzione italiana nel settore.

Dopo mesi di negoziati e di estenuanti trattative, finalmente, nell'ultima sessione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura della CEE del 14, 15 e 16 dicembre u.s., si è raggiunto un accordo che concede un aumento di 900 mila tonnellate (da 9 a 9,9 milioni) alla quota nazionale, che viene così aumentata del 10 per cento della produzione mentre un quantitativo di pari entità sarà sottratto dal mercato attraverso gli incentivi previsti dalla legge 26 novembre 1992 n. 468 concernente "Misure urgenti nel settore lattiero".

Il secondo semestre dell'anno ha registrato, altresì, dei progressi sulla strada della conclusione dei negoziati Uruguay Round, la trattativa in sede GATT.

L'intesa sulle tematiche agricole raggiunta a Washington il 20 novembre u.s. tra Comunità e Stati Uniti ha lasciato intravedere la possibilità di giungere al più presto ad una soluzione del negoziato agricolo dopo un lungo periodo di aspri contrasti tra i principali partecipanti.

Tale accordo, tuttavia, non è stato giudicato positivamente soprattutto dalla Francia e dall'Italia e il 1992 chiude senza che i Paesi aderenti al GATT abbiano raggiunto un'intesa definitiva sui nuovi regolamenti del commercio internazionale.

RELAZIONI ESTERNE

Negoziato Gatt (Uruguay Round)

Il negoziato agricolo in ambito Uruguay Round, dopo un anno di "impasse" a causa del braccio di ferro tra Stati Uniti e Comunità, sembra essersi sbloccato in seguito all'intesa raggiunta a Washington il 20 novembre u.s. tra i negoziatori comunitari e quelli statunitensi.

I termini dell'accordo riguardano due problematiche distinte, anche se entrambe condizionanti il prosieguo del negoziato:

- da un lato, la soluzione del contenzioso sui semi oleosi, necessaria ai sensi della normativa GATT - al di fuori dell'Uruguay Round - in seguito alla pronuncia del "panel" sui sussidi erogati dalla CEE ai suoi produttori;
- dall'altro, una intesa sulla riduzione dei sussidi alla esportazione (che la piattaforma negoziale di Dunkel fissa al 36% in termini di bilancio e al 24% in termini di volume sulla media 1986/90) al livello del 21% in volume.

Oltre a questo l'intesa contiene, come è noto, la disponibilità USA ad accettare l'inserimento nel "green box" degli aiuti diretti al reddito previsti dalla riforma della PAC, nonché la promessa ad assumere impegni in termini giuridici sulla "clausola di pace" (rinuncia al ricorso alla Sez. 301 del Trade Act).

Questi ultimi accordi, tuttavia, debbono essere - qualora avallati dal Consiglio CEE - riportati a Ginevra nell'ambito più ampio del Negoziato Uruguay Round di fronte alle altre Parti Contraenti. Nulla impedisce, comunque, che il Consiglio CEE possa invitare la Commissione ad ottenere un trattamento differenziato per i prodotti mediterranei e condizioni più favorevoli alla Comunità.

Nella prima parte il volet agricolo del negoziato non fa altro che riproporre la piattaforma Dunkel del dicembre 1991 (già illustrata nel gennaio 1992), arricchita dalla quantificazione dei contingenti tariffari che dovranno aprirsi in ragione della clausola del "minimo accesso" al 5% per alcuni prodotti (grano 281 mila tonn., carni 78 mila tonn., formaggi 104 mila tonn., uova 208 mila tonn.) e dall'intesa con gli USA sui semi oleosi.

Nell'ultima parte l'Esecutivo cerca di dimostrare la compatibilità della piattaforma Dunkel con le recenti decisioni della riforma PAC.

In merito alla tarifficazione (accesso al mercato), viene sostenuto che i meccanismi previsti consentiranno una protezione sufficiente ai prodotti comunitari (solo zucchero e polvere di latte potrebbe incontrare qualche difficoltà).

Sul sostegno interno, la riduzione alla fine dei sei anni (-20% dei sostegni, con esclusione degli aiuti diretti) dovrebbe portare la Misura Globale del Sostegno totale dai 79.299 MECU attuali attuali ai 65.091 finali, contro una previsione a termine di 51.221 MECU per effetto della riforma della PAC.

Per la concorrenza all'esportazione, vengono considerati i prodotti oggetto di riforma (cereali, oleaginose, latte, carni) e si ritiene che le conseguenze negative saranno molto limitate.

Per quanto concerne, infine, i prodotti che ancora non sono stati oggetto di riforma (zucchero, ortofruttili, vino e olio d'oliva) si assicura che tali organizzazioni di mercato verranno presto messe in armonia con un prossimo accordo in ambito Uruguay Round.

In occasione del Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura, il 14 dicembre 1992, dopo un lungo ed animato dibattito, la Presidenza ha adottato le seguenti conclusioni:

"Il Consiglio riafferma la sua intenzione di proseguire, nelle istanze appropriate in particolare il Consiglio Agricoltura e i suoi Comitati, una analisi della compatibilità dei risultati dei negoziati con la PAC. Esso terrà conto dei risultati di queste deliberazioni al momento della presa in considerazione del pacchetto globale finale e, nel caso di una decisione positiva, trarrà le conseguenze che si impongono".

Alcune delegazioni (Francia, Italia, Belgio, Irlanda) hanno formulato una riserva sulle due ultime linee di questa conclusione.

Successivamente, l'Esecutivo ha notificato (il 15 dicembre) al Segretariato GATT, in Ginevra, l'offerta agricola come da intesa con gli USA.

Rapporti con i Paesi Mediterranei

Nel corso della 2a parte del 1992, il Gruppo Mediterraneo, in ambito comunitario, si è occupato solamente del rinnovo dei Protocolli finanziari, senza modificare il regime di scambi e di accesso al mercato comunitario dei prodotti agricoli.

Europa Orientale

Si è concluso l'Accordo di Associazione CEE/-Romania, mentre sono ancora in corso i negoziati con la Bulgaria.

In considerazione della particolare situazione politica che si è determinata nei Paesi ex-comunisti, il contenuto commerciale degli accordi in questione riveste un ruolo prevalentemente politico, anche per incoraggiare il passaggio di tali Paesi dall'economia di Stato ad una economia di mercato.

Convenzione di Lomè

Il Gruppo di lavoro ACP/CEE ha svolto, nel corso del II° semestre 1992, un notevole lavoro esaminando il regime di diversi prodotti nell'ambito della IV Convenzione di Lomè sottoscritta nel dicembre 1989.

Il settore più importante trattato è stato quello dei prodotti base, in particolare caffè, cacao, zucchero e banane.

Nel corso di detto semestre si è data, altresì, esecuzione ai deliberati della 17a Sessione del Consiglio dei Ministri ACP/CEE, riunitosi il 21-22 maggio 1992 in Giamaica, ed hanno avuto luogo anche le riunioni dei Comitati Ambasciatori ACP/CEE.

Prodotti di Base

L'Esecutivo comunitario già dal mese di agosto ha presentato una proposta di regolamento relativo all'organizzazione comune di mercato per le "banane".

Il regolamento che inizialmente doveva entrare in vigore il 1° gennaio 1993, con una durata decennale, potrà entrare in vigore soltanto al 1° luglio 1993.

Infatti, a causa delle profonde divergenze emerse in ambito Gruppo "ad hoc" e Comitato Speciale Agricoltura, il Consiglio ha deciso di mantenere alcuni regimi nazionali e contemporaneamente ha invitato la Commissione ad adottare - nelle more dell'entrata in vigore dell'O.C.M. - misure di salvaguardia che evitino perturbazioni di mercato.

Sistema preferenze generalizzate

In seguito alle sanzioni economiche adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, il Montenegro è stato depennato dall'elenco dei beneficiari del sistema SPG.

Intanto sono proseguiti i lavori per la proroga nel 1993 dello schema delle preferenze tariffarie generalizzate della Comunità, in attesa della revisione decennale del sistema, con l'inclusione nello stesso delle 12 Repubbliche della ex Unione Sovietica.

Adesione Spagna-Portogallo

Il Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura ha adottato, nella riunione del 14/17 dicembre, una serie di decisioni relative alla soppressione o all'adattamento delle misure transitorie applicabili ad alcuni prodotti agricoli.

SETTORE LATTIERO CASEARIO

L'attività svolta nel settore lattiero-caseario si è incentrata, in particolar modo, sulla problematica inerente l'adeguamento delle quote lattiere, questione di primaria importanza per l'agricoltura italiana del Nord e in parte del Centro.

Su tale questione che ha dato vita ad un negoziato lungo e complesso, si è raggiunto un accordo nell'ultima riunione dei Ministri Agricoli dei Dodici, nel corso del quale è stata approvata in via di principio la proposta di aumento del 10% della quota latte assegnata all'Italia.

Al riguardo si evidenzia che, al fine di dimostrare il nostro impegno e per risolvere le difficoltà derivanti dall'applicazione del regime delle quote latte nel nostro Paese, è stato necessario, considerata la complessità della materia e le caratteristiche dei problemi, procedere ad una regolamentazione a livello legislativo.

Pertanto è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 4.12.1992 la legge 26 novembre 1992 n. 468 "Misure urgenti nel settore lattiero".

Inoltre, sempre in materia di quote latte, nell'ambito della riforma della PAC, l'attività svolta ha comportato l'esame della proposta di regolamento tesa, oltre che a semplificare il vigente regime di quote lattiere, a codificare i relativi testi esistenti.

Tale proposta, che ha impegnato notevolmente la delegazione italiana per le problematiche connesse alla situazione del settore in Italia è stata approvata nel mese di dicembre.

Per dare attuazione ad alcune norme comunitarie riguardanti il settore lattiero-caseario sono state inoltre adottati i seguenti provvedimenti:

- Circolare n. 33 del 9.10.1992 recante "Applicazione del Reg. CEE n. 429/90 - Concessione tramite gara di un aiuto al burro concentrato destinato al consumo diretto nella Comunità";
- Circolare n. 30 del 6.8.1992 recante modifica della circolare n. 10 del 27.6.1990 concernente "Applicazione norme comunitarie relative al prelievo di corresponsabilità sul latte bovino".

SETTORE CEREALI E RISO

L'attività comunitaria nel secondo semestre 1992 è stata caratterizzata dalla Riforma della Politica Agricola Comune introdotta con il Reg.to del Consiglio CEE n. 1765/92 del 30.6.1992 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L. 181 del 1 luglio 1992.

La nuova normativa prevede:

- a) lo sdoppiamento in due quote del reddito agricolo, di cui una assicurata dal mercato e l'altra da una compensazione per ettaro;
- b) la tipizzazione dei produttori in rapporto a due raggruppamenti di ampiezza aziendale;
- c) la corresponsione di una compensazione per ettaro o su base "forfettaria" o in relazione alla specifica coltura;
- d) l'obbligo, eccezion fatta per il piccolo produttore, di non coltivare una determinata percentuale della superficie aziendale interessata a "seminativi" secondo un criterio di "rotazione" degli apprezzamenti;

- e) l'individuazione di una superficie di base (area di base) che non può essere superata senza incorrere in talune penalità;
- f) l'erogazione, a favore della produzione di grano duro ottenuta nelle zone identificate dall'allegato II° del regolamento CEE n. 1765/92, di un aiuto supplementare, pari a 297 ECU/HA, in aggiunta alla compensazione di cui al punto c);
- g) la possibilità di riservare gli apprezzamenti posti a riposo (set-aside) a determinare colture da destinare ad usi non alimentari.

In particolare, ai sensi dell'art.3, comma 2, è stato predisposto e presentato alla Commissione CEE il 30 luglio 1992 il piano di regionalizzazione concernente i dati particolareggiati sulle superfici e sulle rese per i cereali ai fini della determinazione degli importi di compensazione.

Con circolare n. D/1663 del 20 ottobre 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, supplemento ordinario n. 122 dell'11.11.1992, sono stati forniti agli agricoltori tutti gli elementi utili di informazione in vista delle semine per ottenere il raccolto 1993.

Con successivo telex n. D/1695 del 2.11.1992 sono stati forniti alla Commissione CEE anche i dati relativi all'area di base, calcolata sulla media degli ettari investiti a "seminativi" o messi a riposo negli anni 1989, 1990 e 1991.

Nel corso della riunione del mese di novembre u.s., il Consiglio dei Ministri Agricoltura CEE ha adottato il regolamento relativo alla istituzione di un sistema integrato di gestione e di controllo di alcuni regimi di aiuto comunitario.

Detto sistema interessa, tra l'altro, anche il regime di sostegno per i produttori di alcuni seminativi, istituito con il succitato regolamento CEE n. 1765/92.

Pertanto, in ordine alla complessa materia sopra descritta, il Ministero ha in fase di elaborazione un provvedimento con il quale saranno dettate disposizioni di attuazione dell'intera circolare, in particolare quelle relative alla fissazione dei termini e modalità di presentazione delle domande di compensazione, ed alla individuazione degli organismi di controllo.

Attività di sostegno

La gestione di mercato ha riguardato in modo specifico i settori che rivestono particolare importanza per l'Italia, e cioè il grano duro e il riso.

Grano duro

L'abbondante raccolto 1992 (circa 45 milioni di quintali) ha indotto la delegazione italiana a richiedere in seno al Comitato di Gestione per i cereali l'adozione di apposito regolamento per l'apertura di una aggiudicazione permanente per l'esportazione di 400.000 tonn. di grano duro detenute dall'organismo di intervento italiano (A.I.M.A.).

Il quantitativo posto in aggiudicazione è stato successivamente aumentato di altre 200.000 tonn.

A tutt'oggi risultano aggiudicate 190.000 tonn.

Decisamente migliore risulta l'andamento dell'esportazione di semole a partire dal mercato libero che, alla data odierna, registra una quantità impegnata pari a 915.000 tonn. (1.372.000 circa in equivalente cereale).

ORTOFRUTTICOLI

Regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione del 21 luglio 1992 concernente i controlli di qualità degli ortofrutticoli freschi. Tale regolamento ha lo scopo di uniformare le modalità di controllo esistenti fra i vari Stati membri, prevedendo nel contempo il trasferimento delle competenze ad organismi privati riconosciuti e la possibilità di esentare dal controllo alcuni operatori che offrono le necessarie garanzie.

L'esigenza di tale regolamentazione è quanto mai necessaria al momento in cui si sono aperte le frontiere intracomunitarie ed è in atto la liberalizzazione dei commerci.

Nel corso degli ultimi giorni del 1992 è stato approvato dal Consiglio il regolamento sull'organizzazione comune di mercato delle banane che uniforma i criteri per l'importazione dai Paesi terzi e stabilisce delle regole per incentivare la produzione comunitaria (Martinica, Guadalupe).

Ortofrutticoli trasformati

Regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio del 13 luglio 1992 che istituisce un regime specifico di misure per i lamponi destinato alla trasformazione.

Trattasi di aiuto alle organizzazioni dei produttori a fronte di presentazione di programmi per il miglioramento della competitività nel settore e la riduzione dei costi di produzione.

E' in corso di discussione la proposta di regolamento (CEE) del Consiglio relativo alla instaurazione di un limite per la concessione dell'aiuto alla produzione di prodotti trasformati a base di pomodori.

Prospettive future per il prossimo semestre

Saranno presi in esame i necessari adattamenti del regime regolamentare in funzione del mercato unico.

SETTORE TABACCO

L'attività svolta in sede comunitaria, nel corso del II° semestre del 1993, per il settore tabacco, ha riguardato fundamentalmente l'approvazione dei regolamenti del Consiglio CEE n. 2075/92. 2076/92; 2077/92, relativi alla riforma dell'organizzazione comune dei mercati nel settore in argomento.

Sono stati approvati, inoltre, i regolamenti della Commissione CEE, concernenti l'attuazione del regime quote, premi e riconversione.

Sono, altresì, in fase di discussione ulteriori atti comunitari di particolare rilevanza e riguardanti l'aiuto specifico alle associazioni dei produttori, la costituenda agenzia di controllo, le organizzazioni interprofessionali.

SETTORE BIETICOLO - SACCARIFERO

L'attività svolta in sede comunitaria, nel corso del II° semestre del 1992, per il settore bieticolo-saccarifero, ha riguardato la normale gestione del complesso sistema d'organizzazione comune di mercato, instaurato con regolamenti del Consiglio CEE n. 1785/81.

In particolare, il 1992 è stato caratterizzato dai lavori preparatori relativi alla revisione della normativa di base che disciplinerà il settore a partire dal primo luglio 1993.

Si tratta di un impegno tuttora in corso e particolarmente intenso per quest'Amministrazione, in quanto tale revisione, non solo coincide con un momento di rilevante difficoltà del settore stesso, ma deve affrontare tutte le incertezze derivanti dal compimento di problematiche più generali: Trattative Gatt, Mercato Unico.

SETTORE VITIVINICOLO

Nel secondo semestre dell'anno 1992 l'attività comunitaria relativa al settore vitivinicolo ha riguardato, essenzialmente, la normale gestione di mercato con l'emanazione dei regolamenti relativi alla campagna vitivinicola 1992/93, che ha avuto inizio il 1° settembre u.s.

In particolare detti regolamenti riguardano: l'aumento della gradazione dei prodotti della vendemmia, la distillazione dei vini da uve da tavola, l'elaborazione dei succhi d'uva, la distillazione preventiva, la distillazione dei sottoprodotti della vinificazione, ed altri ancora.

Il 16 dicembre u.s. è stato, inoltre, approvato il bilancio comunitario di previsione vino per la campagna 1992/93. Sulla base delle risultanze di detto bilancio sono state determinate le eccedenze comunitarie della campagna (33 milioni di ettolitri) e il quantitativo totale di vino da tavola che dovrà essere distillato, a titolo di distillazione obbligatoria. Detto quantitativo ammonta complessivamente a 26,8 milioni di ettolitri, di cui 12,760 a carico dell'Italia.

Altre misure che sono state decise a seguito dell'accettazione del bilancio di previsione riguardano lo stoccaggio a lungo termine dei vini e l'apertura, contestualmente alla distillazione obbligatoria, della distillazione di sostegno, che riguarda complessivamente 62 milioni di ettolitri, di cui 3,55 assegnati all'Italia.

Nell'ambito del settore vitivinicolo rientra anche la regolamentazione comunitaria dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose.

Per quanto concerne i vini aromatizzati è stato emanato un regolamento della Commissione che riguarda le misure transitorie relative alla applicazione del regolamento CEE del Consiglio numero 1601/91 sulla produzione, designazione e presentazione dei vini aromatizzati e delle altre bevande a base di vino.

In materia di bevande spiritose è stato emanato un regolamento della Commissione concernente modalità applicative in materia di preparazione di talune acqueviti di frutta.

SETTORE OLIO DI OLIVA

Nel corso del 2° semestre dell'anno in corso si è proseguita l'attività di gestione, nell'area dei vari regimi di competenza previsti dall'attuale organizzazione comune di mercato per le materie grasse di origine vegetale, nonchè nell'attività inerente ai rapporti con le istituzioni Comunitarie, preparatoria della normativa concernente il settore.

Più specificatamente per il settore olio di oliva si è lavorato per l'approvazione del pacchetto - prezzi 1992-93 pervenendo nell'ambito di queste azioni ad un riequilibrio fra i due aiuti alla produzione ed al consumo, all'aiuto alla produzione.

E' stato portato avanti un progetto di snellimento e di revisione dell'intera disciplina dell'aiuto al consumo, con opportune modifiche al regolamento (CEE) n. 2677/85, mirate principalmente sia ad un'accelerazione dei tempi di pagamento degli anticipi presso le imprese confezionatrici d'olio d'oliva, e a controlli più precisi presso le imprese e gli Organismi professionali riconosciuti da parte dell'Agecontrol.

Nell'ambito della politica di miglioramento qualitativo dell'olio d'oliva si è portato avanti il progetto di regolamento concernente le caratteristiche degli oli di oliva di colza e di sansa ed i vari metodi di analisi, fra i quali particolarmente innovativo, quello dell'analisi sensoria conosciuto come "Panel test".

Anche il settore plive da mensa ha formato oggetto di analisi e lavoro per adottare opportune misure riguardanti le azioni promozionali e la creazione di un fondo di rotazione per lo stoccaggio privato.

Le prospettive di lavoro del prossimo semestre riguarderanno soprattutto l'adozione di norme nell'ambito del progetto migliorativo della qualità dei prodotti gestiti.

Più analiticamente l'attività svolta dalla nostra delegazione nel corso del II° semestre '92, ha comparato l'adozione dei seguenti regolamenti comunitari:

- Reg. CEE n. 1449/92 della Commissione del 3.6.1992 che determina, per la campagna di commercializzazione 1990/92 la produzione effettiva dell'olio di oliva ed il quantitativo da riportare alla campagna 1991/92. La produzione comunitaria 1990/91 ammissibile al rimborso FEOPA Sezione Garanzia - è stata fissata in 1.041.179 t. comportando un riporto favorevole per la campagna 1991/92 pari a 353.523 t., che può essere utilizzato positivamente nel computo della quantità massima garantita (Q.M.G.) di detta campagna.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Reg. (CEE) n. 1527/92 della Commissione del 12.6.1992, che modifica il Reg. (CEE) n. 3061/84 recante modalità di applicazione del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva. Con la modifica in questione si è inteso posticipare per la campagna 1991/92 la data di presentazione delle domande di aiuto alla produzione da parte degli olivicoltori, dal 15 al 30 giugno 1992, allo scopo di andare incontro ai produttori che hanno ultimato con ritardo la raccolta delle olive a causa dell'abbondante produttività.
- Reg. (CEE) n. 1683/92 della Commissione del 29.6.1992, che modifica il Reg. (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva nonchè ai metodi di analisi ad essi attinenti.
- Reg. (CEE) n. 1686/92 della Commissione del 29.6.1992, che modifica il Reg. (CEE) n. 3472/85 relativo alle modalità di acquisto e di magazzino dell'olio di oliva da parte degli organismi di intervento. La modifica, fra l'altro, indica quali devono essere i metodi di analisi a cui fare riferimento per l'accettazione dell'olio di oliva offerto all'intervento.
- Reg. (CEE) n. 2046/92 del Consiglio del 30.6.1992, recante alcune importanti modifiche al Reg. (CEE) n. 136/66, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ed in particolare:
 - a) la fissazione contestuale, nell'ambito del pacchetto prezzi, dell'aiuto alla produzione e dell'aiuto al consumo (in passato ciò avveniva in tempi separati) e il riequilibrio degli stessi.
 - b) L'estensione anche alle Associazioni di produttori e loro Unioni riconosciute ai sensi del suddetto Reg. n. 136/66, di conferire l'olio d'oliva agli organismi d'intervento (in passato tale facoltà era riservata solo alle organizzazioni riconosciute ai sensi del Reg. CEE n. 1360/78.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Reg. (CEE) n. 1822/92 della Commissione del 3.7.1992 che fissa, per la campagna 1991/92, gli importi da pagare alle organizzazioni di produttori di olio di oliva e alle loro unioni.
- Reg. (CEE) n. 2159/92 del Consiglio del 23 luglio 1992 relativo al finanziamento delle spese necessarie per l'istituzione e l'aggiornamento dello schedario oleicolo. Con il regolamento in questione la trattenuta di cui sopra è stata portata dal 2,5% al 2,4% per le campagne 1992/93 1997/98.
- Reg. (CEE) n. 2310/92 della Commissione del 31.7.1991 che modifica il Reg. (CEE) n. 3472/85, relativo alle modalità di acquisto e di magazzino dell'olio d'oliva da parte degli organismi di intervento. Detto regolamento, in applicazione del disposto dal Reg. (CEE) n. 136/66, estende la possibilità di offrire l'olio agli organismi d'intervento alle organizzazioni di produttori e/o loro Unioni riconosciute ai sensi del Reg. (CEE) n. 136/66.
- Reg. (CEE) n. 2732/92 della Commissione del 21.9.1992 che stabilisce, per il loro 1993, le misure intese al miglioramento della qualità dell'olio d'oliva.
- Reg. (CEE) n. 3288/92 della Commissione del 12.11.1992 che modifica il Reg. (CEE) n. 3268/91 relativo alle caratteristiche degli oli di oliva e degli oli di sansa di oliva, nonché ai metodi di analisi ad essi attinenti. Ai fini della valutazione delle caratteristiche organolettiche degli oli vergini di oliva, viene introdotta una tolleranza del punteggio per le diverse categorie, rispettivamente di +1,5 punti per la campagna 1992/93 +1 per la campagna 1993/94 e +0,5 per la campagna olearia 1994/95.

SETTORE COTONE

Per tale settore sono stati adottati i seguenti regolamenti:

- Reg. (CEE) n. 2052/52 del Consiglio 30.6.1992, recante il secondo adattamento del regime di aiuto per il cotone istituito dal protocollo n. 4 allegato all'atto di adozione della Grecia. Le modifiche in questione riguardano in particolare:
 - a) la quantità massima garantita (Q.M.G.) per le campagne 1992/93 1995/96 è modificata a 701.000 t. di cotone non sgranato per tener conto del miglioramento della qualità del prodotto (in passato la Q.M.G. era fissata in 752.000t.)
 - b) fissazione di boutoir del 15% de prezzo obiettivo nel caso di superamento della Q.M.G.
- Reg. (CEE) n. 2053/92 del Consiglio del 30.6.92, recante modifiche del Reg. (CEE) n. 2169/91, che stabilisce le norme generali del regime di aiuto per il cotone. Viene riportato il metodo di calcolo della riduzione del prezzo d'obiettivo in caso di superamento della Q.M.G.
- Reg. (CEE) n. 2328/92 del 31.7.1992, che modifica il Reg. (CEE) n. 1201/89 recante le modalità di applicazione del regime di aiuti per il cotone. Si dispone, fra l'altro, la proporzionalità di una penale per la presentazione in leggero ritardo della domanda di aiuto (decurtazione del 50% dell'aiuto) se essa viene presentata entro il primo mese della scadenza del termine ultimo.

SETTORE SEMI OLEOSI

La Commissione CEE col Reg. n. 615/92 del 10.3.92 ha adottato le modalità applicative del regime transitorio di sostegno per i semi oleosi, istituito dal Consiglio col Reg. (CEE) n. 3766/91 del 12.12.1991.

Con detto regime, anticipativo della riforma della P.A.C., viene prevista la corresponsione di una compensazione, per ogni ettaro di superficie seminata a semi oleosi, e, per la quale il produttore si impegna a procedere al raccolto dei relativi semi prodotti - Il livello della compensazione è stabilito adeguando l'importo di riferimento comunitario (384 Ecu/ha) sulla base di un piano di regionalizzazione, elaborato da ciascun Paese membro, riportante i dati medi di resa in semi oleosi od in cereali del quinquennio 1986/91.

Per un armonioso passaggio fra il vecchio regime di sostegno dei prezzi ed il nuovo la Commissione ha adottato il Reg. (CEE) n. 1515/92 dell'11.6.1992.

Il Consiglio inoltre, col Reg. (CEE) n. 1765/92 del 30.6.1992 ha adottato un nuovo regime di sostegno istituito a favore dei coltivatori di seminativi (semi oleosi e cereali) nell'ambito della riforma della Politica Agricola Comune (P.A.C.)

Le modalità applicative del regime in questione sono state adottate dalla Commissione col Reg. (CEE) n. 2294/92, del 31.7.92, per quanto riguarda il settore dei semi oleosi.

Il Consiglio inoltre, col Reg. (CEE) ancora in corso di applicazione, ha istituito un sistema di controllo integrato, previsto nell'ambito della riforma della P.A.C., le cui modalità applicative sono in corso di adozione da parte della Commissione CEE.

SETTORI CARNI BOVINE

Il settore delle carni bovine ha formato oggetto di Riforma della politica agricola comune, intervenuta con Reg. CEE 2066/92 del Consiglio del 30 giugno 1992.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I provvedimenti di applicazione al menzionato regolamento hanno comportato una serie di riunioni intraprese all'inizio del secondo semestre 1992 per essere portate a conclusione a metà dicembre del corrente anno. Si tratta di provvedimenti che devono essere resi operanti a decorrere dal 1993 e che comportano per l'intervento pubblico una riduzione del prezzo istituzionale d'intervento pari al 15% da conseguire in tre tappe annuali (- 5% per tappa) a partire dal 1 luglio 1993.

Vengono in pratica rese più restrittive le garanzie che la CEE offre agli allevatori mediante acquisti diretti di carne all'intervento pubblico quando la situazione di mercato lo richiede. Sono stati difatti fissati dei plafond massimi di prodotto conferibile all'intervento rappresentati dai seguenti quantitativi:

750.000 tonn. per il 1993;
650.000 tonn. per il 1994;
550.000 tonn. per il 1995;
400.000 tonn. per il 1996;
350.000 tonn. a decorrere dal 1997.

Per effetto della menzionata riduzione del prezzo istituzionale e delle quantità di carne conferibile all'intervento pubblico sono stati apportati sostanziali incrementi agli attuali regimi di premio a favore dei bovini maschi (40 ECU/capo) per azienda ed anno civile a favore delle vacche nutrici (50 ECU/capo + 35 ECU/capo a carico del bilancio nazionale). Con la riforma P.A.C. i premi di cui sopra verranno corrisposti con procedure amministrative del tutto innovative in quanto ad un incremento percentuale dell'importo degli aiuti che può superare anche del 100% quello attualmente vigente si prevedono per l'eleggibilità degli aiuti taluni elementi basilari quali la dimensione della superficie aziendale con la conseguente densità del carico bestiame per ettaro foraggero.

Altro elemento basilare per la corresponsione dei premi è l'applicazione delle limitazioni individuali per singolo richiedente.

In pratica non devono essere corrisposti aiuti per un numero di capi superiore a quelli che ne hanno beneficiato nel 1992.

L'applicazione della riforma del settore comporterà difficoltà pratiche di applicazione in quanto è strettamente legata con il sistema integrato dei controlli previsti per determinati regimi di aiuto comunitari, come pure nel sistema di identificazione comune del bestiame. Nonostante le iniziali difficoltà di applicazione che non riguardano soltanto l'Italia, ma tutta l'area comunitaria, i produttori beneficiari dei regimi di aiuto pur se in prevedibile numero più limitato rispetto a quelli degli anni passati, usufruiranno di una integrazione di reddito più remunerativa per effetto degli aumenti di premio disposti.

La maggiore remunerazione indicata dipenderà anche dalla recente modifica introdotta al regime di premio per le vacche nutrici relativamente per le aziende che commercializzano latte.

Tali aziende potevano fino a tutto il 1992 usufruire dell'aiuto fino ad un massimo di 10.000 capi purchè commercializzassero latte per non oltre 60.000 Kg. all'anno.

Con il 1993 il limite di 60.000 Kg. è stato portato a 120.000 Kg. e l'aiuto può essere corrisposto per tutti i capi da carne presenti in azienda e che rientrino nel coefficiente di densità prescritto.

Entro la fine del corrente anno per disposizioni regolamentari, deve essere fissata dal Consiglio dei Ministri dell'Agricoltura il bilancio estimativo dei giovani bovini da ingrasso e delle carni bovine congelate da destinare all'industria di trasformazione, da importare nella Comunità dai Paesi terzi.

Si prevede che la fissazione dei bilanci come negli anni precedenti sia di 198.000 capi per i bovini da ingrasso e zero tonn. per le carni da destinare alle industrie di trasformazione.

I provvedimenti verranno resi operanti a decorrere dal 1993 e gli stessi risultano di particolare interesse per gli operatori italiani i quali beneficeranno dell'86% del bilancio dei vitelli da ingrasso, mentre per quanto riguarda, il bilancio industria gli approvvigionamenti si avranno dalle scorte d'intervento.

SETTORE CARNI OVINE

Il settore delle carni ovine è stato oggetto di riforma della politica agricola comune, intervenuta con Reg. CEE 2069/92 del Consiglio del 30 giugno 1992. Il secondo semestre dell'anno è stato impegnato per la definizione delle norme applicative del regime dei premi che verrà modificato a partire dalla campagna 1993.

Rispetto all'attuale situazione, i premi verranno corrisposti sulla base dei limiti individuali per produttore che non potranno essere comunque superiori a quelli erogati nel 1991.

Per dare accesso al beneficio del premio ad eventuali nuovi produttori verrà costituita una riserva nazionale.

Inoltre è previsto un aiuto specifico per le zone svantaggiate di un importo pari a 5,5 ECU per i produttori di agnello leggeri.

Il Consiglio ha incaricato la Commissione di presentare una proposta per aumentare l'importo forfetario per i produttori di agnelli pesanti portandolo a 7 ECU/capo.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In tale contesto l'Italia chiederà l'adeguamento anche di quello per i produttori di agnelli leggeri che dovrà essere di 5,6 ECU/capo.

Nel primo semestre 1993, il Consiglio dei Ministri CEE e la Commissione saranno impegnati con il negoziato relativo agli accordi di autolimitazione delle importazione di ovini vivi e carni ovine con i Paesi terzi fornitori, per assicurare una continuazione di approvvigionamento dei prodotti ovini di cui la Comunità europea è deficitaria per circa il 15%.

Restano inoltre da emanare in sede di Esecutivo CEE le norme di applicazione del Reg. CEE 2137/92 del 23 luglio 1992 relativo alla classificazione delle carcasse ovine.

CARNE SUINA

Gran parte dell'attività comunitaria è stata devoluta alla ordinaria gestione del mercato delle carni suine.

Le relative misure adottate sono consistite principalmente nella:

- revisione trimestrale dei prelievi dei prezzi limite in funzione dell'andamento dei prezzi dei cereali foraggeri sul mercato mondiale e su quello comunitario;
- fissazione di restituzioni all'esportazione estese, oltre che ai prodotti trasformati, anche alle carni e agli animali vivi, al fine di ampliare la partecipazione comunitaria al commercio internazionale;
- gestione dei contingenti relativi al sistema delle preferenze generalizzate applicate ai paesi in via di sviluppo (reg. CEE n. 3588/91);

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- gestione dei contingenti relativi all'accordo di associazione tra la Comunità Europea e la Polonia, Ungheria e la Repubblica Ceca e la Slovacca (Reg. CEE n. 564/92).

Infine non è proseguito l'esame, a seguito degli studi scientifici effettuati dai singoli paesi membri su richiesta della Comunità e finanziati dalla medesima, sulla semplificazione del metodo di riferimento concernente la classificazione delle carcasse suine (regolamento CEE n. 3220/84). Tali ricerche sono state rese necessarie al fine di rendere, su tutto il territorio comunitario, l'applicazione del regolamento citato con modalità più semplici, rapide e soprattutto uniformi.

Si ricorda, infine, che tale regolamento riveste notevole portata in quanto dalla sua rigorosa applicazione discende il prezzo che riceve l'allevatore di suini; prezzo che è strettamente correlato con la qualità del prodotto offerto.

UOVA E POLLAME

In sede comunitaria la gestione del regolamento di mercato relativi ai prodotti del settore avicolo si è limitata alla periodica revisione dei prezzi limite, dei prelievi e delle restituzioni, nonché alla fissazione dei prelievi supplementari nei confronti dei Paesi terzi esportatori nella Comunità dei prodotti avicoli a prezzi inferiori al prezzo limite.

E' tuttora in corso d'esame, presso il Consiglio un progetto di regolamento tendente a modificare i regolamenti che istituiscono l'organizzazione comune di mercato nel settore delle uova (Reg. CEE n. 2771/75) e nel settore del pollame (Reg. CEE 2777/75). Trattasi di una serie di modifiche, le principali delle quali sono:

una legata alla facoltà di rilasciare appositi titoli di importazione (al fine di poter gestire specifici contingenti che derivano dal sistema di preferenze generalizzate o dagli accordi di Associazione tra le Comunità e determinati Paesi terzi); e, l'altra, di domandare alla Commissione, attraverso la procedura del Comitato di gestione, la possibilità di modificare la lista dei prodotti che beneficiano delle restituzioni, a seconda delle realtà economico-commerciali che man mano si evidenziano.

Inoltre, l'applicazione di oltre 18 mesi dei regolamenti n. 1906/90 e 1907/90, che stabiliscono rispettivamente talune norme di commercializzazione delle carni di pollame e delle uova, hanno reso necessario riformulare determinate "definizioni" e nel contempo apportare specifiche modifiche al fine di rendere più agevole gli scambi intracomunitari dei prodotti in questione.

Il 31 luglio scorso ha visto la luce il regolamento n. 2221/92 della Commissione che modifica il regolamento 1274/91 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova.

Prosegue intanto l'esame, sempre in ambito della Commissione, di un progetto di regolamento di modifica del regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame.

La evoluzione delle realtà economico-mercantili dei prodotti in questione, l'esperienza acquisita dall'applicazione della normativa per un certo periodo, hanno stimolato la necessità di apportare determinate modifiche per rendere, appunto, la normativa più rispondente alle esigenze dei relativi mercati.

SETTORE AGRIMONETARIO

Nel dicembre del 1992, il Consiglio Agricolo ha definito il nuovo regime agrimonetario in vigore dal 1° gennaio 1993.

La decisione ha richiesto un'intensa attività negoziale al livello tecnico, sia per l'importanza delle modifiche normative sia per la crisi dello SME nell'ultimo trimestre.

Riferimento di base della posizione italiana è stato quello di conciliare gli indirizzi politici nazionali di contenimento della spesa e di lotta all'inflazione con le esigenze derivanti dall'attuazione dell'Unione Economica e Monetaria.

L'opposizione degli altri Paesi membri ha impedito la disattivazione del sistema SWITCH-Over, il sistema cioè finalizzato ad evitare la diminuzione dei prezzi in marchi tedeschi attraverso un aumento artificioso, nella Comunità, di tutti i prezzi espressi nelle rispettive monete nazionali. Tale regime è stato confermato per altri due anni.

Aspetti positivi della nuova regolamentazione sono soprattutto:

- l'eliminazione degli Importi compensativi monetari;
- l'adozione di tassi di conversione agricola vicini alla realtà del mercato valutario.

Settore Feoga-Garanzia

L'attività comunitaria in materia di finanziamenti Feoga-garanzia e di lotta alle irregolarità si è svolta presso i competenti gruppi di lavoro della Commissione e del Consiglio e può così sintetizzarsi:

1. Gruppi Esperti e Comitato Feoga

a) Finanziamenti mensili:

il Comitato Feoga, sulla base della documentazione trasmessa mensilmente dagli Organismi di intervento degli Stati membri ed ai sensi del Reg. 729/70, ha predisposto 6 progetti di decisioni di finanziamento che hanno consentito agli Stati membri di procedere ai pagamenti a favore dei beneficiari delle provvidenze comunitarie a carico della sezione garanzia Feoga.

Nel secondo semestre 1992 gli importi erogati a favore dell'Italia ammontano complessivamente a lire 3.431.100.000.000

b) Liquidazione conti Feoga-garanzia:

Nel corso del secondo semestre 1992 si è proceduto alla definizione e alla liquidazione conti delle spese Feoga-garanzia dell'esercizio 1989.

A seguito di numerose riunioni del gruppo esperti e di incontri bilaterali con i Servizi comunitari, la Commissione CEE ha infatti adottato, in data 23 settembre 1992, la decisione di liquidazione conti di detto esercizio.

Nel semestre in questione è proseguita altresì l'attività per pervenire alla definizione dei conti dell'esercizio 1990; in data 6 ottobre 1992 ha avuto luogo una "riunione bilaterale" per l'esame delle questioni che risultano ancora controverse.

c) Consultazioni e pareri:

Il Comitato Feoga, previo esame del gruppo esperti, è stato tra l'altro consultato in merito a:
bilancio rettificato e suppletivo dell'esercizio 1992;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- stanziamenti di bilancio iscritti nella lettera rettificativa al progetto preliminare di bilancio dell'esercizio 1993;
- "rapporto finanziario" relativo al Feoga-garanzia per l'esercizio 1991;
- storni da capitolo a capitolo degli stanziamenti iscritti nel bilancio Feoga-garanzia;
- progetto di regolamento relativo alle modalità di applicazione del Reg. CEE del Consiglio n. 3508/92 che istituisce un sistema integrato di controllo di taluni regimi di aiuti comunitari.

Il Comitato Feoga ha espresso inoltre il proprio parere su numerosi progetti di decisione e di regolamento della Commissione tra cui, in particolare:

- il progetto di regolamento che fissa i tassi di interesse da applicare nel 1993 per il calcolo delle spese di finanziamento dei prodotti all'intervento;
- il progetto di regolamento che fissa gli importi e le modalità per il deprezzamento delle scorte di alcuni prodotti all'intervento;
- il progetto di regolamento che fissa gli importi forfettari per il calcolo delle spese derivanti dallo stoccaggio di prodotti all'intervento pubblico.

2. Gruppi Irregolarità Feoga-Garanzia

L'attività svolta in ambito comunitario, che nel secondo semestre 1992 ha mirato al potenziamento dei controlli per la ricerca delle frodi e delle irregolarità nei vari settori di mercato, può così sintetizzarsi:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- a) Con regolamento CEE n. 595/91 del 4/3/91, il Consiglio delle Comunità Europee ha abrogato il Reg. CEE n. 283/72 ed ha emanato nuove norme relative alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comunitaria. A seguito dell'entrata in vigore di questo regolamento la Commissione ha istituito un sistema informatico denominato "SCENT", ad uso degli Stati membri per la comunicazione delle irregolarità e dello stato di avanzamento delle procedure relative a norma degli art. 3 e 5 del Reg. CEE 595/91.
- Lo sviluppo del summenzionato sistema è stato seguito nell'ambito del gruppo **"Irregolarità mutua assistenza"**.
- Al riguardo il Ministero dell'Agricoltura ha emanato un Decreto Regolamento recante disposizioni attuative del Reg. CEE n. 595/91 concernente a facoltà degli Stati membri di trattenere il 20% delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comunitaria.
- b) In sede di **"Gruppi di esperti"** sono stati forniti per quanto riguarda l'applicazione in Italia del Reg. CEE 4045/89 "Relativo ai controlli, da parte degli Stati membri delle operazioni che rientrano nel sistema di finanziamento del FEOGA", i necessari elementi, nonché alcune indicazioni atte a migliorare il sistema di controllo;
- c) Infine in ambito del **"Gruppo ad alto livello per la lotta contro le frodi"** è stato definito un documento, presentato originariamente dalla Presidenza Inglese, ed approvato successivamente dal Consiglio ECOFIN, nel quale sono state indicate le linee programmatiche che gli Stati membri e la Commissione stessa devono attuare in ordine alla lotta contro le frodi al bilancio comunitario.

3. Questioni Agrifinanziarie

Nelle varie riunioni svoltesi in sede comunitaria nel settore agrofinanziario, sono state esaminate le incidenze finanziarie derivanti dalle varie proposte di regolamento, nonché le problematiche legate alla riforma della PAC.

In particolare, le incidenze finanziarie esaminate e contenute nelle proposte di regolamento hanno riguardato:

- 1) la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce misure particolari a favore dei produttori portoghesi colpiti dalla siccità;
- 2) la proposta di regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune di mercato nel settore delle banane;
- 3) la proposta di regolamento del Consiglio relativa all'unità di conto e tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agraria comune, e l'istaurazione di un nuovo regime agrimonetario dall'1.1.1993. Il regolamento continua a incontrare l'opposizione dei paesi membri a moneta forte (soprattutto Germania) che vorrebbero continuare a godere dei vantaggi precedentemente attribuiti dagli importi compensativi "positivi" donde la proroga dello switch over" di cui all'introduzione del sottocapitolo Settore Agrimonetario).
- 4) la proposta di regolamento del Consiglio riguardante, in vista dell'attuazione del mercato unico, norme per la soppressione o l'adeguamento delle misure transitorie applicabili ai prodotti agricoli conformemente all'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- 5) l'applicazione in Spagna dei prezzi comunitari nel settore dello zucchero e in Spagna e in Portogallo del prezzo comune d'intervento nel settore dell'olio d'oliva;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 6) l'abolizione del meccanismo di compensazione nel settore degli ortofrutticoli in Spagna e Portogallo;
- 7) la definizione del nuovo elenco dei prodotti destinati al Portogallo soggetti al MCS;
- 8) la costituzione di un nuovo meccanismo di controllo applicabile agli scambi di prodotti diversi degli ortofrutticoli;
- 9) l'istituzione di un nuovo meccanismo di controllo applicabile per gli scambi di ortofrutticoli freschi in Spagna e Potogallo;
- 10) un aumento per un periodo triennale dell'importo per le vacche nutrici;
- 11) la concessione di un aiuto destinato a promuovere la costituzione delle organizzazioni di produttori in Potogallo per il periodo 1993/97.

SANITA'

Per gli aspetti sanitari dell'armonizzazione normativa dovuta al Mercato Interno (farmaceutici, veterinari, ecc.) si rinvia al capitolo Mercato Interno.

CONSUNTIVO DEL SEMESTRE BRITANNICO

Il semestre britannico si è concluso di fatto con il Consiglio dei Ministri della Sanità svoltosi a Bruxelles il 13/11/92.

1) Azione futura nel settore della Sanità pubblica:

presentato come un dibattito d'orientamento, sulla base di un documento di lavoro dei servizi della Commissione e di una nota della Presidenza, con l'intento dichiarato di voler solo strutturare un minimo il dibattito, è stato, alla fine della discussione, oggetto di specifiche "conclusioni della presidenza". La sola delegazione belga ha richiesto di vedere inserita nel documento una propria osservazione, avvalorando di fatto la procedura della Presidenza.

La delegazione italiana nel gruppo di lavoro si era battuta perchè il dibattito fosse il più aperto e il meno strutturato possibile; inoltre aveva ottenuto che non si preparassero conclusioni formali del Consiglio adducendo come motivazione che, poichè il documento della Commissione e il dibattito discendevano dall'art. 129 del Trattato di Maastricht, (concernente la Sanità Pubblica dell'Unione) era quanto mai prematuro arrivare ad interpretarne, almeno formalmente, il contenuto (la delegazione ita-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

liana del gruppo di lavoro aveva anche invitato la Presidenza dall'astenersi dall'elaborare le conclusioni della Presidenza).

Motivo non dichiarato era anche il desiderio di non lasciare le redini del gioco in mano a una Presidenza poco propensa a una politica comunitaria socio-sanitaria; vi erano inoltre perplessità di principio, al fatto che i danesi interloquissero su una parte di un trattato, dal quale si sono - al momento chiamati fuori e che dichiarano comunque di voler modificare (vedi anche più oltre "semestre danese").

2) **Risoluzione sul controllo e la sorveglianza delle malattie trasmissibili:** approvata dal Consiglio,

avrebbe potuto essere la risoluzione più importante mai approvata dai Ministri della Sanità se non presentasse un vizio di fondo.

Partendo dal Mercato Unico del 1993 e quindi dalla presenza dell'abolizione delle frontiere interne, si poneva in sostanza il quesito, demandando alla Commissione una serie di studi in proposito, se il sistema di sorveglianza in atto nei 12 Paesi fosse adeguato e/o migliorabile in vista della libera circolazione delle persone. Andrebbe pertanto considerato un provvedimento collaterale al Mercato Interno su aspetti non previamente calcolati nella sua istituzione.

La delegazione italiana, nel gruppo di lavoro, ha cercato di impostare il principio che si calcolassero gli eventuali oneri aggiuntivi e la loro ricaduta sui singoli Stati membri in relazione all'ampiezza della loro frontiera esterna comune, al tipo di detta frontiera (se terrestre, aerea o marittima) ed

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

alla pressione immigratoria esistente su di essa così come al carico di merci provenienti da paesi terzi. Alla base di tale richiesta era il doppio presupposto da una parte della competenza esclusiva degli Stati membri sul controllo delle malattie trasmissibili, peraltro espressa nella risoluzione, e dall'altra dell'interesse di tutta la Comunità nel suddetto controllo. La richiesta italiana ha incontrato la ferma opposizione proprio di quelle delegazioni (Danimarca, Olanda e Regno Unito) che possono ritenere di non avere problemi alle proprie frontiere esterne. A nulla è valso far presente che quando la Commissione presenterà le proprie proposte sulla base delle analisi fatte, essendo queste incomplete nella parte più importante, incontrerà molto probabilmente l'opposizione, tra le altre, della delegazione italiana.

Questa si è poi opposta non tanto ad invocare - come faceva la risoluzione - il principio di sussidiarietà quanto al riferirsi alle Conclusioni della Presidenza del Vertice europeo di Maastricht. In sede di COREPER è stato consentito un compromesso con un riferiemnto generico alla Dichiarazione di Birmingham.

- 3) Conclusioni concernenti l'educazione sanitaria: di scarso peso specifico, rappresentano l'ambito preferito dalle delegazioni britannica e danese.

- 4) Conclusioni relative alla seconda relazione sulla riduzione del consumo di droga nella Comunità europea: per nulla costruttive; potranno addirittura co-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

stituire un regresso per il rischio potenziale di creare una discontinuità nell'azione comunitaria, subordinandola al tuttora istituendo Osservatorio Europeo sulle droghe.

- 5) **proposta di direttiva in materia di pubblicità a favore dei prodotti del tabacco:** La Presidenza britannica ha provato assai blandamente a proseguire i lavori, subito arenandosi di fronte alla constatazione di uno stallo ed inglobando il presente argomento nel Promemoria di cui appresso.
- 6) **Promemoria della Presidenza sulla riduzione del tabagismo nella Comunità Europea:** Anche qui la Presidenza ha voluto stilare proprie conclusioni scarsamente accettabili, per problemi di sostanza oltre che di procedura. In esse infatti, tra l'altro, si afferma che tutti gli Stati membri riconoscerebbero l'importanza della politica dei prezzi quando alcune delegazioni erano state critiche su tale misura.
- 7) **Varie:** senza entrare nel merito dei vari argomenti sollevati, si segnala la pervicacia della delegazione danese che ha quasi ingiunto alla Commissione di predisporre una relazione sui prezzi dei farmaci sulla base di un'analogia "richiesta" del Consiglio sotto la precedente Presidenza portoghese. In tale occasione infatti la delegazione danese presentava una propria nota, sempre sotto il punto varie, in cui chiedeva ai Ministri della Sanità se non fossero preoccupati del crescente prezzo dei farmaci e se la Commissione non avrebbe potuto occuparsi del problema. Domande retoriche a cui era difficile rispondere no.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Ancor più che la Presidenza britannica, la delegazione italiana si troverà ad affrontare grosse difficoltà.

A fronte della prevedibile ed opposta impostazione ideologica della futura Presidenza, la delegazione italiana, ed altre delegazioni, dovranno tenere conto, come nel passato semestre, delle difficoltà interne alla Presidenza stessa. Curioso come le Presidenze dei Paesi "euroscettici" possano far leva sull'"eurofanatismo" di altre delegazioni che, per timore di rompere il "giocattolo", concedono assai più di quanto abbiano concesso a Presidenze di Paesi a loro più affini ideologicamente, in certi ambiti. Queste Presidenze lo sanno e sfruttano l'occasione. D'altronde sono Presidenze che sfruttano il turno per placare le opposizioni interne e non hanno nulla da perdere dichiarandosi pronte a chiamarsi fuori. Fintantochè il resto della Comunità avrà il timore di perdere questi Paesi reticenti, il ricatto sarà inevitabile.

Le uniche iniziative pressochè sicure della futura Presidenza, perchè dichiarate dagli stessi danesi, riguarderanno l'azione futura nel settore della Sanità pubblica e del tabagismo, così come già impostato dalla Presidenza britannica. Altre iniziative probabili dovrebbero riguardare il prezzo dei farmaci e la cooperazione CEE-OMS, se non verrà quest'ultima già compresa nel primo argomento.

Più in particolare:

SEMESTRE DANESE

- 1) **Azione futura nel settore della Sanità Pubblica.** La delegazione danese riprenderà i lavori su questo

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

argomento sulla scia di quanto predisposto dalla Presidenza britannica. E' presumibile pertanto che ripartirà dal documento di lavoro dei servizi della Commissione e dalle "Conclusioni della Presidenza" britannica. Altrettanto presumibile è che coglierà l'occasione per dare l'interpretazione più restrittiva possibile all'articolo 129 del Trattato di Maastricht, (concernente la Sanità Pubblica della Comunità) è comunque sua intenzione ad divenire ad un atto formale (conclusioni o risoluzione) del Consiglio.

Da parte italiana si potrà contrastare tale tendenza restrittiva cercando alleanze per far rinviare l'iniziativa ad una Presidenza decisamente più europea come quella belga. In linea di principio infatti non ha senso discutere l'interpretazione da dare ad un trattato quando questo non entra in vigore perchè non viene ratificato da tutti gli Stati Membri. Tra quelli fra essi che non hanno ratificato, meno che mai dovrebbe intervenire con tanta energia chi detenga la Presidenza coniugando quindi il potere d'intervento con quello d'iniziativa e presentazione. Si dice che i danesi non si sarebbero chiamati esattamente fuori dal trattato bensì che ne richiederebbero un'applicazione modificata nei loro confronti. In ogni caso non avrebbe comunque senso interpretare un trattato passibile di applicazioni modificate prima di vedere quali sono le modifiche, come interverranno e dove.

Limitarsi a contestare il merito della risoluzione impegnerebbe la delegazione italiana, ed altre delegazioni, in una guerriglia estenuante dove il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risultato più probabile sarebbe una soluzione di compromesso tra queste delegazioni e quelle affini alla Presidenza danese ma più spostata verso queste ultime.

2) Tabagismo

La delegazione danese ha già dichiarato di voler proseguire sulla linea della Presidenza britannica. Quest'ultima all'insegna del "pragmatismo", aveva introdotto un promemoria a sostegno di un preteso approccio globale alla questione della riduzione del tabagismo. Si ricorda che in materia di direttiva riguardante restrizioni alla pubblicità dei prodotti del tabacco la Gran Bretagna è contraria.

Il promemoria non fa che riprendere quanto già individuato dalla Commissione esecutiva quando varò nel 1986 il suo programma "Europa contro il cancro"; accusata di aver prodotto un doppione del lavoro della Commissione, la Presidenza britannica controbatteva con l'opportunità di riconsiderare le priorità già emerse a suo tempo. In definitiva la manovra del promemoria serve per arrivare ad affermare, come dicono le "conclusioni della Presidenza" e i "risultati" di una conferenza sul tabagismo svoltasi a Londra nel novembre '92, che le priorità nell'ambito dei mezzi a disposizione per la riduzione del tabagismo sono l'educazione sanitaria, i prezzi, i "controlli" sulla pubblicità dei prodotti del tabacco e la riduzione dei sussidi alla tabacchicoltura.

Riguardo alla educazione sanitaria nulla da obiettare.

Riguardo alla pubblicità, che la Gran Bretagna non

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

poteva ignorare visto che sette Paesi premono per un divieto, da notare che si parla di "controlli".

Altre misure di una certa rilevanza come per esempio il divieto di vendita ai minori di 16 anni e il divieto di fumo nei luoghi frequentati dal pubblico (per ora semplicemente affidato ad una "risoluzione" del Consiglio) vengono trascurate.

Ma la politica dei prezzi e la riduzione dei sussidi alla tabacchicoltura (peraltro oggetto di riforma della Politica Agricola Comune) non sono accettabili: tali misure vanno considerate una mistificazione, se non una ritorsione, operata soprattutto da quei Paesi che non vogliono il divieto della pubblicità. Riguardo ai prezzi non esiste una letteratura univoca che indichi una riduzione dei consumi collegata alla elevazione dei prezzi. E' ragionevole ipotizzare che maggiorazioni dell'ordine di grandezza del doppio, triplo, quadruplo ed oltre riescano ad indurre una riduzione di diverse unità percentuali del consumo, soprattutto tra i giovani, ma tali maggiorazioni introdurrebbero sempre più una sorta di proibizionismo con tutti i fenomeni connessi (contrabbando in particolare). Ne è riprova quanto sta accadendo in questi giorni per lo sciopero dei Monopoli di Stato.

Ma il problema reale non è tanto la quantità delle accise da applicare ai prodotti del tabacco (che i danesi vorrebbero allineate al livello più alto) e sulla quale si potrebbe discutere, quanto la qualità di queste accise.

Le accise specifiche, ovverosia le tasse fisse, provocano una riduzione del differenziale percentuale del costo di base fra i prodotti concorrenti. E' questo un modo per favorire i prodotti delle multinazionali il

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cui costo medio è superiore a quello dei prodotti nazionali. E tale costo superiore sarà anche legato ad aspetti organizzativi e di distribuzione ma soprattutto alle massicce campagne pubblicitarie planetarie operate dalle multinazionali. *

Nel campo dei sussidi alla tabacchicoltura dobbiamo tener presente due fattori: il primo che le industrie manifatturiere non guardano alla provenienza del tabacco grezzo - se comunitario o extracomunitario; il secondo che la Comunità è importatrice di tabacco.

Ma questo avviene a livello di tabacchi, non di tabacco grezzo. Se, insomma, visto che i sussidi ai produttori comunitari sono soldi buttati, immaginassimo una produzione nulla di tabacco grezzo nella Comunità, il consumo di tabacco ne rimarrebbe influenzato?

L'unico modo per addivenire ad una riduzione del consumo agendo sulla produzione agricola è di intervenire a livello mondiale (GATT, preferenze generalizzate, ecc.) solo in questo modo si farebbe venir meno materia prima alle industrie manifatturiere.

Semmai il problema potrebbe porsi, in un futuro che si spera non lontano, qualora il consumo nella Comunità scendesse al di sotto del livello delle produzioni interne. Qualcuno infatti potrebbe trovare immorale, continuare un'operazione proficua sotto l'aspetto economico e di effetto nullo sotto l'aspetto sanitario per la Comunità, incentivare un prodotto, ormai destinato solo all'esportazione, dopo averne contrastato il consumo sul proprio territorio.

I danesi hanno recentemente dichiarato che potreb-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

bero aderire alla proposta di direttiva sulla pubblicità dei prodotti del tabacco purchè venisse risolto il problema delle pubblicità su pubblicazioni di piccola tiratura provenienti dai Paesi terzi. Da parte italiana si è dichiarata la disponibilità politica a risolvere tale problema, purchè non diventi un pretesto per aggirare il divieto di pubblicità.

3) Prezzo dei farmaci

E' indubbiamente un problema rilevante per molteplici aspetti. Innanzitutto quello dello Stato sociale, in secondo luogo quello della spinta a nuovi investimenti soprattutto nel campo della ricerca.

Inoltre per gli aspetti intra-istituzionali nella Comunità, essendo questo un argomento preso in considerazione dal Consiglio "Mercato Interno".

Da parte italiana vi è sempre stata attenzione affinché gli aspetti commerciali ed economici non schiacciassero e non marginalizzassero considerazioni e salvaguardie sanitarie. Ma poichè nel dibattito sull'azione futura nella Sanità pubblica, è emerso da tutti i Paesi membri come la politica sanitaria debba organizzarsi in un modo organico e sistematico e non come una serie di iniziative, svincolate le une dalle altre, questo dovrebbe valere anche per quegli aspetti sanitari che, come recita l'art. 129 del trattato di Maastricht, sono "una componente delle altre politiche delle Comunità.

4) Cooperazione CEE - OMS

La delegazione italiana è pienamente d'accordo che debba esservi la più ampia collaborazione non solo con l'OMS ma anche con tutti gli organismi internazionali che si occupano di argomenti sanitari instaurando una sinergia che eviti i doppioni e gli sprechi di risorse. Va però comunque mantenuta una complementarietà di funzioni. Si deve in sostanza evitare l'omologazione della CEE agli altri organismi internazionali non dimenticando il diverso ruolo che hanno tali organismi nel contesto internazionale.

I danesi hanno costantemente tentato di potenziare il ruolo dell'Ufficio Europeo dell'OMS e tale tendenza sarà tanto più evidente durante i prossimi 6 mesi, nel corso dei quali avrà luogo il cosiddetto riavvicinamento tra le Presidenze e i Segretari degli organismi sanitari europei, CEE, OMS e Consiglio d'Europa.

Si desidera concludere sottolineando come non sia un mistero che certe delegazioni abbiano una visione riduttiva della Comunità e colgano l'occasione per estrarre vantaggi, per lo più economici, di corto respiro anche da quelle politiche che richiedono una concertazione ampia e a lungo termine.

Si è detto di Major che, non potendo avvicinare Londra all'Europa, abbia voluto approfittare del proprio turno di Presidenza per avvicinare l'Europa a Londra. Niente di più probabile che il premier danese voglia approfittare del proprio turno per avvicinarla anche a Coopenaghen.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I risultati della Conferenza di Rio non sarebbero materia di questo rapporto.

Sono tuttavia da ricordare i contributi che la CEE ha fornito al raggiungimento di alcuni dei principali obiettivi di quella importante assise internazionale, e che solo nel corso del II° semestre 1992 sono stati oggetto di più approfondita valutazione e proiezione per quel che riguarda il futuro della legislazione comunitaria.

La CEE ha svolto un ruolo essenziale nell'elaborazione e approvazione finale della Dichiarazione Di Rio contenente 27 grandi principi sull'Ambiente e sullo Sviluppo, a complemento e aggiornamento della Dichiarazione di Stoccolma del 1972. E' stato anche grazie alla ferma posizione CEE a favore di un'approvazione senza varianti rispetto al testo preparatorio se altri Paesi - specie USA e Israele - hanno rinunciato a riaprire il dibattito nella fase finale.

Altrettanto dicasi per il grande programma d'azione denominato "Agenda 21" comprendente 40 capitoli raggruppati in quattro sezioni secondo le problematiche affrontate. Anche su questo punto l'azione della CEE ha contribuito ad accelerare l'approvazione finale.

In particolare sul tema delle risorse finanziarie, la CEE - malgrado una innegabile frammentazione dei punti di vista tra i Paesi membri - ha nel complesso contribuito ad una formulazione che lascia aperti gli sviluppi avvenire. Per l'assistenza pubblica allo sviluppo, la Presidenza CEE ha riaffermato l'obiettivo dello 0,7% di PNL da raggiungere "entro l'anno 2000"

AMBIENTE

oppure "dopo" questa scadenza ma "al più presto possibile". In materia di GEF, la CEE è stata ferma nel sostenere l'unicità di questo strumento destinato al finanziamento di tutti gli impegni a carattere planetario e globale, sia presenti che futuri. In materia di ISA - l'istituzione affiliata alla Banca Mondiale per la concessione di sovvenzioni e prestiti a tassi preferenziali - la CEE ha convenuto sul rifinanziamento delle sue disponibilità "in termini reali" e con un "supplemento planetario" destinato a finanziare "l'Agenda 21", secondo quantità e modalità da fissarsi in una specifica Conferenza dei donatori. Per di più la CEE ha deciso, su proposta francese, di assegnare tre miliardi di ECU per il pronto avvio di programmi prioritari dell'Agenda 21, non ancor definiti, ma da definirsi d'intesa con la Commissione CEE.

In materia di pesca la CEE ha acconsentito alla richiesta del Canada di convocare una Conferenza internazionale in materia a Bruxelles (a condizione che le conclusioni di questa non contrastino con la Convenzione sul diritto del mare).

Per quanto concerne la desertificazione, l'assenso della CEE - sulle prime tendente a condizionare un accordo su questo punto ad un altro per l'avvio di una Convenzione sulle foreste - ha finito per sbloccare la situazione. Un consenso è stato quindi raggiunto per l'elaborazione di una Convenzione mondiale sulla desertificazione entro giugno 1994.

In materia di "Agenda 21", è stato anche risolto il problema della istituzionalizzazione di un monitoraggio sull'attuazione di questo grande piano di azione inter-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale, mediante la creazione di una Commissione ad alto livello per lo sviluppo sostenibile nel quadro dell'ECOSOC dell'ONU (anche se l'Italia e qualche altro Paese avrebbero preferito nel quadro dell'Assemblea Generale).

Le speranze riposte dall'Occidente nell'avvio del negoziato per una Convenzione mondiale sulle foreste sono state per conto deluse. E' doveroso però osservare che è stato grazie all'intermediazione della CEE e soprattutto della Germania - se invece di questo obiettivo massimo è risultato per lo meno assicurato l'obiettivo minimo, agli inizi rivelatosi non meno difficili, di una dichiarazione "non vincolante" di principi sulla gestione ecologicamente sostenibile delle foreste di ogni tipo (non solo tropicali, ma anche boreali e temperate), approvata a Rio negli ultimi istanti. L'avvenire dirà se sarà o no possibile riesumare l'obiettivo di una Convenzione vera e propria, per la quale però sarà prima necessario risolvere il problema delle risorse finanziarie per lo sviluppo sostenibile dei PVS.

L'azione della CEE è stata influente anche per l'approvazione e la firma delle due Convenzioni sulle mutazioni climatiche e sulla biodiversità.

E' noto che questa non è stata firmata dagli USA; e la prima, su insistenza soprattutto degli Stati Uniti, non contiene impegni vincolanti, in termini di quantità e scadenze, per la stabilizzazione delle emissioni di anidride carbonica ed altri gas-serra. Su impulso soprattutto dell'Italia, la CEE ha tuttavia affiancato, alla firma, una dichiarazione unilaterale di riaffermazione dell'impegno collettivo assunto alla IIa

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Conferenza mondiale sul clima di Ginevra per una stabilizzazione delle emissioni di CO₂ al livello 1990 entro il 2000. A questa dichiarazione hanno tenuto ad associarsi subito alcuni Paesi EFTA come Austria, Svizzera e Liechtenstein. Sui seguiti della Convenzione - rapide ratifiche nazionali; pronto avvio, ancor prima del minimo di ratifiche, degli impegni relativi; e auspicabile revisione in senso rafforzativo della Convenzione stessa - il ruolo della CEE non potrà non continuare ad essere determinante ai fini di una sollecitazione sia sugli USA che sui PVS.

Per quanto riguarda la posizione dell'Italia, va segnalato che riguardo al problema delle risorse finanziarie per lo sviluppo sostenibile, in sostanza per il finanziamento dell'"Agenda 21", la nostra delegazione è riuscita ad assumere una posizione di grande linearità, sia pur nel quadro di un incerto orientamento CEE, e ad offrire un notevole contributo di idee e di concreta progettualità. Con l'intervento del Ministro dell'Ambiente Ruffolo all'UNCED, l'Italia ha avanzato la proposta di introdurre nei Paesi CEE e, come auspicabile, nei Paesi OCSE una ecotassa carbonioenergia idonea ad assicurare con il suo gettito la disponibilità di risorse finanziarie esterne da destinare allo sviluppo sostenibile dei PVS. La proposta - che era già allo studio delle istanze CEE per iniziativa della Commissione sulla base di un originario impulso italiano - prevede in particolare: l'introduzione, a partire dal 1993, di una tassa di 3\$ per barile equivalente di petrolio sull'utilizzo di combustibili fossili a fini energetici in condizioni di massima possibile "neutralità

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

fiscale" (e con incremento di 1\$ per anno sino a 10\$ totali nel 2000); e l'assegnazione del relativo gettito a fini di risparmio ed efficienza in campo energetico all'interno e di finanziamento per il trasferimento di tecnologie "pulite" nei PVS. Il progetto italiano prevede anche varie modulazioni dell'incidenza della tassa a seconda degli obiettivi da raggiungere (3\$ costanti senza incremento annuo dal 1993 al 2000 ovvero 1\$ costante). L'importante è comunque ammettere - e questo l'Italia ha sostenuto - che senza uno strumento economico del genere sarebbe difficile pervenire alla realizzazione dello 0,7% del PNL in forma di APS che è da anni la meta consacrata (e mai raggiunta, se non da pochi Paesi industriali) in sede ONU. In effetti e qualora la tassa fosse applicata a livello OCSE per un importo di 3\$ per barile, il gettito prevedibile sarebbe pari a 70 miliardi di dollari annui. Se di questi fosse devoluto non più del 10% ai finanziamenti tecnologici per i PVS, la somma stanziata ammonterebbe a 7 miliardi di dollari l'anno, che è circa 14 volte di più di quanto è oggi stanziato per la GEF (1,5 miliardi di dollari per 3 anni).

°

° °

E' inoltre opportuno riassumere per meglio apprezzare la continuità all'azione comunitaria i risultati della presidenza portoghese (I semestre).

1. Protezione della fascia d'ozono:

Il Consiglio ha approvato il mandato conferito alla Commissione per i negoziati relativi alle modifiche ed agli emendamenti del Protocollo di Montreal sulle

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sostanze che riducono lo strato di ozono, da decidersi nella quarta riunione delle parti prevista a Copenaghen nel novembre '92. Valutazioni scientifiche che constatano una riduzione preoccupante della fascia di ozono anche nell'emisfero Nord hanno indotto la Comunità a prendere una decisione politica per anticipare alla fine del '95 l'eliminazione dei CFC, halons, del tetracloruro di carbonio e dell'1.1.1. - tricloroetano.

2. Inquinamento dell'aria provocato dall'ozono troposferico:

Il Consiglio ha approvato una proposta di direttiva concernente l'istituzione di un sistema di sorveglianza e di scambi di informazioni ed allerta in materia di inquinamento da ozono a bassa quota. La proposta, al termine di una prima fase quinquennale, prevede il riesame della situazione da parte del Consiglio, sulla base di proposte della Commissione, per introdurre misure di controllo dell'inquinamento dell'aria provocato dall'ozono.

3. Tenore di zolfo nel gasolio:

Il Consiglio ha approvato una direttiva per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al tenore di zolfo del gasolio.

La proposta stabilisce nella Comunità un tasso di zolfo unico pari allo 0,2% a partire dal 1.10.94.

4. Inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio

La direttiva fissa le modalità di armonizzazione dei

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

programmi per la riduzione, ai fini della sua eliminazione, dell'inquinamento provocato dai rifiuti dell'industria del biossido di titanio.

Questa direttiva sostituisce quella 89/428 annullata dalla Corte di Giustizia nel giugno 91 a causa dell'inadeguatezza della base giuridica (art. 130) in rapporto al tipo di norme introdotte.

5. Mutamenti climatici

La Commissione aveva presentato al Consiglio del 26.5.92 una strategia in materia di stabilizzazione di emissioni a livello CEE.

Tale strategia si basa da una parte su misure specifiche comprendenti programmi di Ricerca e Sviluppo, (Programma Joule) e misure settoriali (Programmi Thermie, Save e Altermer) e dall'altra su misure fiscali (proposta di direttiva su una tassa combinata Carbonio/Energia).

Il Programma CEE, in linea con il concetto di sussidiarietà, sarà completato da programmi nazionali di risparmio ed aumento di efficienza energetica nei settori della produzione di elettricità, nell'industria, nei trasporti e nel settore residenziale.

PRESIDENZA INGLESE

All'inizio del suo mandato, la Presidenza inglese aveva dichiarato di volersi impegnare sui seguenti temi:

1. Regolamento di adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario da

gestione ambientale.

2. Regolamento sul controllo dei movimenti di rifiuti.
3. Regolamento in attuazione della Convenzione di Washington sul Commercio Internazionale delle specie di Fauna e Flora selvagge minacciate di estinzione (CITES).
4. Direttiva sulle emissioni dei veicoli commerciali.
5. Regolamento CFC - Protezione della fascia di ozono.
6. Misure per la limitazione dei gas ad effetto serra.

Nel corso dei due Consigli sono stati raggiunti i seguenti risultati:

A. Consiglio Ambiente Lussemburgo (20/X/92)

Si è varato il Regolamento relativo alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità Europea, nonché in entrata ed in uscita dal suo territorio.

In base a tale regolamento, i rifiuti distinti secondo tre categorie o liste, a secondo delle loro particolarità, possono circolare solo se si seguono determinate procedure di spedizione e comunicazione. Inoltre, al proprio interno ciascuno Stato può adottare misure più restrittive di quelle previste dal regolamento. Quello in esame è un atto normativo particolarmente importante da un punto di vista ambientale, che consentirà un maggior controllo nella spedizione dei rifiuti, impedendo non solo danni ambientali, ma anche possibili "frodi" a spese di Paesi in via di sviluppo. Le spedizioni di rifiuti tossici, sono infatti, proibite verso i Paesi non OCSE.

B. Consiglio Ambiente di Bruxelles (15-16/XI/92)

Nel corso di tale Consiglio sono stati approvati:

1. La Direttiva sul controllo delle emissioni dei veicoli commerciali leggeri (Direttiva VAN).
2. Il regolamento comunitario sulle misure per la protezione dello strato di ozono, le quali consistono essenzialmente nella messa al bando dei CFC, e dei prodotti con effetto analogo, a partire dal 1.1.1995, nonché la riduzione dell'85% della loro produzione entro il 1.1.94.
3. V° programma d'azione per l'Ambiente. Il Consiglio ha approvato la strategia globale prevista dalla Commissione, per un nuovo programma d'azione in materia ambientale, che realizzi, in ambito comunitario, uno sviluppo sostenibile (sviluppo economico-sociale e tutela delle risorse naturali), favorendo misure fondate sull'inserimento degli aspetti ambientali nelle politiche settoriali.

A tal fine, sono stati individuati 5 settori prioritari, che dato il loro alto impatto ambientale, meritano particolare attenzione: industria, energia, agricoltura, trasporti e turismo.

Il programma focalizza, altresì alcuni temi per i quali occorre individuare obiettivi specifici e calendari d'esame (p. es. mutamenti climatici, inquinamento atmosferico, conservazione natura e biodiversità, risorse idriche, ambiente urbano, regioni costiere, rifiuti e gestioni dei rifiuti).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel documento inoltre, si riafferma che occorre tener conto delle caratteristiche peculiari delle diverse regioni comunitarie, fatto salvo il principio della sussidiarietà. A questo fine è necessario individuare e cooperare attivamente con i "protagonisti" delle scelte nazionali ecomunitarie, investendoli di maggiori responsabilità nell'agestione dell'ambiente. Infine, nell'attuare la politica ambientale comunitaria occorre integrare le tradizionali misure legislative con strumenti economici e fiscali

Per quanto riguarda i mutamenti climatici, la Presidenza ha presentato al Consiglio una relazione sullo stato dei lavori nei gruppi, che si occupano del pacchetto di proposte lo scorso giugno dalla Commissione.

Tale strategia prevede:

- a. una proposta di direttiva per il miglioramento dell'efficienza energetica (SAVE);
- b. una proposta di decisione per la programmazione di energie alternative (ALTENER);
- c. la "Carbon Tax" vera e propria;
- d. un meccanismo di monitoraggio per la raccolta dei fatti e dei programmi nazionali in materia di stabilizzazione della CO2.

Per quanto riguarda il Regolamento Ecoaudit si è raggiunto un accordo ad 11. Permane una riserva di esame tedesca.

C. Consiglio Informale di Gleneagles (19-20/IX/92)

Durante il Consiglio è stato trattato principalmente il tema dell'approccio integrato delle politiche ambientali.

La Presidenza infatti ha presentato un documento redatto per il Governo inglese, dall'Istituto per la politica ambientale di Londra. Il documento mette in risalto la necessità di una integrazione ambientale al fine di:

- aumentare l'efficienza e la concretezza delle politiche settoriali;
- non erogare finanziamenti per progetti settoriali che siano incompatibili con la protezione dell'ambiente;
- creare maggiori opportunità per le diverse politiche, in modo che siano più efficienti e di maggior sostegno reciproco.

Il documento dopo aver analizzato i tentativi di attuazione in atto nei principali settori economici sottolinea come l'integrazione sia la strategia del 5° Programma di azione.

Si sostiene inoltre che debba essere favorita anche dalle stesse istituzioni Europee:

- dal Consiglio (promuovendo una maggior informazione ambientale, organizzando Consigli congiunti delle varie politiche e comitati ad hoc);
- dalla Commissione (con la creazione di unità ambientali nelle Direzioni, con la redazione di un Rapporto annuale sull'ambiente, la considerazione del fattore ambientale nella riforma dei fondi strutturali, ecc.);
- dal Parlamento Europeo (rafforzando un proprio ruolo e creando Comitati congiunti).

PRESIDENZA DANESE

Obiettivi prioritari saranno:

1. Ratifica della Convenzione sui mutamenti climatici

Gli Stati membri si sono accordati per la ratifica entro il dicembre 1993.

2. Proposta di direttiva sull'incenerimento dei rifiuti

pericolosi. La direttiva presenta degli aspetti innovativi che comportano grosse conseguenze dal punto di vista normativo ed autorizzativo, quindi riveste un grande interesse per l'Italia. Per quanto riguarda tale innovazione, esse possono così sintetizzarsi:

- a) vengono presi in considerazione i rifiuti ex Dir. 91/689/CEE, quindi non i rifiuti urbani e alcuni rifiuti liquidi combustibili;
- b) è considerato impianto di incenerimento non solo l'insieme dei sistemi e componenti specifici per l'incenerimento di rifiuti pericolosi ma anche qualsiasi impianto che utilizzi tali rifiuti come combustibile;
- c) entrambi i tipi di impianto sono soggetti al rilascio di autorizzazione, la quale può essere concessa solo se sono state prese tutte le opportune misure contro l'inquinamento;
- d) la Commissione fornirà ogni anno una relazione sommaria agli Stati membri sui progetti realizzati nelle tecniche di limitazione delle emissioni e di sorveglianza, per aiutare le autorità nel rilascio o nel riesame delle autorizzazioni;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- e) la Direttiva fissa i requisiti generali e specifici per la protezione ed il funzionamento dell'impianto, con valori limite ottenibili applicando la migliore tecnologia disponibile del settore, senza costi eccessivi per l'impresa;
- f) la Direttiva si occupa anche dei residui ultimi di incenerimento; questi debbono essere smaltiti conformemente alle direttive sui rifiuti, anche pericolosi. Inoltre, particolari accorgimenti dovranno essere adottati per evitare fuoriuscite di inquinanti sotto forma di polveri fini nelle operazioni di trasporto e di deposito intermedio;
- g) sono previste altresì tecniche di risparmio energetico.

3. Per quanto riguarda il meccanismo di monitoraggio della CO₂, obiettivo europeo è la stabilizzazione delle emissioni da attuate con una strategia integrata, che tra i vari strumenti prevede l'istituzione di una tassa sulla CO₂.

A questo riguardo, la Danimarca al contrario dell'Inghilterra si impegnerà attivamente a favore dell'introduzione di una tassa sulla CO₂, quale strumento indispensabile per una stabilizzazione della stessa. L'Italia, a tale proposito, si è mostrata favorevole all'utilizzazione del gettito in investimenti energetici puliti, non solo in Italia ma anche all'Est e nei Paesi in via di sviluppo.

4. Direttiva sui composti organici volatili dai depositi di benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La direttiva rientra nel programma di azione della CEE per ridurre le emissioni di composti organici volatili, anche nell'ambito degli impegni assunti in sede ECE-ONU con il protocollo alla Convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza firmato a Ginevra il 18.11.91.

La Direttiva ha come obiettivo la riduzione delle perdite evaporative che si verificano nelle varie fasi della catena di distribuzione della benzina, tali emissioni rappresentano circa il 5% delle emissioni di composti organici volatili (COV) totali della CEE.

L'applicazione della Direttiva permetterà una distribuzione del 90% di tali emissioni nell'arco di 10 anni.

Per il contenimento delle emissioni la Direttiva stabilisce caratteristiche costruttive e funzionali di:

- autocisterne, vagoni cisterne, navi o chiatte,
- impianti di caricamento e dispositivi nelle stazioni di servizio.

In Italia le emissioni dei depositi interni alle raffinerie sono già disciplinate nell'ambito del DPR 203/88 che regola le emissioni industriali.

Non esistono invece norme ambientali altrettanto severe per i depositi esterni alle raffinerie, per le autocisterne per gli altri mezzi che trasportano benzina o per le stazioni di servizio, anche se le vigenti norme di sicurezza assicurano già ora un certo controllo delle emissioni evaporative.

Siamo quindi favorevoli all'introduzione di norme che assicurino un controllo più efficace di quello

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

attuale per i settori non ancora regolamentati mentre riteniamo debbano essere salvaguardate le misure più severe di quelle fissate dalla Direttiva, sia in termini di valori limite di emissione che di tempi per l'adeguamento degli impianti. già vigenti in Italia.

Fra le misure innovative introdotte dalla Direttiva vi sono:

- quelle relative ai terminali di carico e scarico per le navi e chiatte
- e quelle relative alle autocisterne.

Per quel che riguarda il primo punto la Direttiva prevede l'installazione di impianti di recupero o di incenerimento dei vapori di benzina nei pontili dove si effettuano le operazioni di carico e scarico di benzina da navi o chiatte.

In Italia non esistono esempi di tali installazioni per cui occorrerà esaminare la fattibilità e la economicità in termini di rapporto costi-benefici nonchè valutare realisticamente i tempi necessari per la loro messa in opera.

Per quel che riguarda il secondo punto si tratta di modificare il sistema di caricamento delle autocisterne, tale modifica richiederà l'adeguamento al caricamento dal basso di parte dell'attuale parco autocisterne italiano.

Su tale punto riteniamo che si debba sicuramente avviare un processo di armonizzazione comunitaria che tenga conto tuttavia dei tempi necessari per l'adeguamento.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel semestre di Presidenza Danese, si continuerà, inoltre a lavorare su temi quali:

1. L'attuazione e relativo controllo del diritto comunitario. Questo tema, che aveva costituito l'oggetto di una riunione tra i funzionari incaricati del controllo dell'applicazione della normativa ambientale a Chester, lo scorso novembre, ha riscontrato una particolare attenzione da parte del Consiglio. La Presidenza ha, infatti, presentato un progetto di conclusioni concernente:
 - a) la possibilità di un dibattito in sede di Consiglio - una volta l'anno - sui problemi connessi all'attuazione ed al controllo delle norme comunitarie;
 - b) la creazione di un network di ispettori (già previsto nel V Programma);
 - c) un invito alla Commissione a collaborare con gli Stati membri in vista della "identificazione e della soluzione dei problemi in questa materia" sulla base di un rapporto annuale sullo stato di applicazione della normativa ambientale.

2. Proposta di direttiva sul riciclaggio degli imballaggi. Il 12 giugno 1991 il Governo tedesco ha adottato una nuova normativa (nota come "Legge Toepfer", dal nome del Ministro federale dell'Ambiente) che impone ai fabbricanti ed ai distributori di ritirare gli imballaggi dei propri prodotti per riutilizzarli o riciclarli. Per garantire la realizzazione di tale obbligo vengono stabiliti requisiti severi, concernenti la riscossione dei depositi, il vaglio ed il riciclo dei materiali.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il complesso e costoso sistema previsto dalla "Legge Toepfer" ha provocato gravi disagi tra gli esportatori CEE verso la Germania; di qui una serie di ricorsi alla Commissione per violazione delle norme del Trattato sulla libera circolazione e sulla concorrenza.

Il 15 luglio 1992 la Commissione ha pertanto approvato una proposta di direttiva - basata sull'articolo 100-A del Trattato - che definisce gli standards essenziali in materia di composizione, reimpiego e riciclaggio degli imballaggi. Gli Stati membri sono inoltre obbligati:

- a realizzare sistemi di raccolta degli imballaggi utilizzati;
- ad elaborare piani di gestione;
- a provvedere ad una adeguata informazione dei consumatori.

Lo stato dell'esame a livello di gruppo ambiente risulta ancora in fase iniziale.

Da parte italiana:

- abbiamo raccolto con soddisfazione la presentazione della proposta della Commissione destinata a porre fine ad una situazione di grave disagio per gli esportatori europei sia sotto il profilo della libera circolazione delle merci, sia per quanto riguarda il rispetto delle regole di concorrenza;
- possiamo accettare sia la forma giuridica (Direttiva), sia la base giuridica (Art. 100-A del Trattato) prescelta dalla Commissione;

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- siamo invece perplessi circa la fissazione di obiettivi particolarmente ambiziosi (ad esempio l'eliminazione del 90% della massa di residui di imballaggio) entro termini eccessivamente lunghi (10 anni). Da parte nostra preferiremmo scadenze più ravvicinate accompagnate da obiettivi più realisti. Occorre inoltre procedere a fissare regole che riducano al minimo la flessibilità concessa agli Stati membri: ciò per non compromettere l'obiettivo di armonizzazione e per evitare effetti distorsivi sul mercato unico.

3. Regolamento CITES

Scopo della Convenzione di Washington o CITES consiste nello stabilire un controllo di dimensioni mondiali sul commercio delle specie di fauna e di flora selvatiche in via di estinzione e sui loro prodotti, in relazione alla constatazione che lo sfruttamento commerciale senza regolamentazione è una delle maggiori minacce alla sopravvivenza delle specie.

La Convenzione riguarda pertanto il commercio internazionale che è articolato in:

- esportazione
- riesportazione
- importazione
- introduzione dal mare.

Il controllo del commercio internazionale degli esemplari animali e vegetali, o di loro parti e prodotti, viene realizzato secondo tre diversi gradi di pericolosità nei riguardi della minaccia di estin-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione, corrispondenti ai tre elenchi che costituiscono le Appendici I, II e III della Convenzione stessa.

Le misure previste dalla CITES sono state applicate nella Comunità Europea con il Regolamento 3626/82 che tuttavia non si limita a disciplinare il solo commercio delle specie di fauna e di flora selvatica con i paesi terzi ma assoggetta anche a varie restrizioni le attività commerciali che hanno luogo all'interno della Comunità.

Il Regolamento proposto dalla Commissione - basato sugli articoli 113 e 100A del Trattato - non soltanto aggiorna la normativa esistente ma vi apporta anche talune modifiche fondamentali e cioè:

- oltre alle specie previste dalla CITES vengono anche inserite quelle protette dalle normative comunitarie (quali la Direttiva "Habitat");
- viene vietato il possesso di esemplari delle specie maggiormente protette.

Dopo un primo dibattito di orientamento al Consiglio Ambiente del 20 ottobre, la Presidenza britannica ha presentato un testo di compromesso con sensibili miglioramenti alla proposta della Commissione.

L'esame a livello di gruppo risulta tuttavia ancora in fase iniziale: il punto è stato pertanto presentato al Consiglio di dicembre soltanto come rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori e per eventuali interventi di "orientamento". L'Italia è soddisfatta per alcune importanti modifiche introdotte dalla Presidenza nel suo testo di compromesso. In particolare:

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- la base giuridica è costituita dagli articoli 113 e 130S;
- vengono eliminate dagli allegati le specie già tutelate dalle normative comunitarie;
- sono notevolmente semplificate le procedure, ma ha perplessità sulla disciplina relativa al possesso che - come attualmente prevista - costituisce un eccessivo gravame burocratico per gli Stati Membri.

TRASPORTI

I TRASPORTI TERRESTRI

1. Fiscalità trasporti stradali

Il progetto di conclusioni presentato dalla Presidenza del Consiglio del 7 dicembre c.a., a seguito di un precedente dibattito svoltosi in seno al Consiglio Economico e Finanziario, non è stato approvato per l'opposizione prevalente di: Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo e Danimarca. Le delegazioni di tali Paesi hanno proposto l'istituzione di un "contrassegno" comunitario in alternativa a quelli dei singoli Stati membri.

La Presidenza non ha rinunciato a trovare un accordo prima della fine dell'anno (in materia fiscale è necessaria l'unanimità), e ha proposto la continuazione della sessione del Consiglio in una successiva seduta che ha avuto luogo a Bruxelles il 21 dicembre 1992, e dalla quale non è purtroppo emersa un'intesa. Non solo, pertanto, l'armonizzazione fiscale nel settore trasporti è rinviata, ma anche il problema del cabotaggio stradale di merci, strettamente connesso per alcune delegazioni alla questione fiscale, è stata ugualmente rinviato sine die tutto rimanendo allo stadio di cui appresso.

2. Cabotaggio su strada

Non è stato raggiunto un accordo. La Germania ha espresso una riserva pregiudiziale sulla trattazione

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ritenendo che essa sia subordinata ad una intesa sulla "fiscalità trasporti". Al riguardo la Presidenza ha presentato un'ipotesi di compromesso che prevede l'avvio della liberalizzazione a decorrere dal 1.1.1997, partendo da un contingente di 40.000 autorizzazioni stradali di cabotaggi con incrementi annui del 40% per poi giungere alla completa liberalizzazione. Contro tale proposta si sono pronunciate Francia, Italia e Spagna ritenendo troppo affrettato il processo di liberalizzazione.

3. Controllo tecnico veicoli a motore.

Il Consiglio ha adottato due direttive che modificano la precedente direttiva n. 77/143/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

Le due direttive approvate concernono in particolare, i freni e le emissioni di gas.

4. Trasporti per vie navigabili: negoziati CEE/Paesi Terzi.

Si tratta del mandato per l'apertura del negoziato fra la CEE ed i paesi danubiani per la disciplina della navigazione interna.

Il problema tocca da vicino soltanto una parte degli Stati membri della Comunità, pertanto le delegazioni meno interessate (fra cui quella italiana) si sono limitate a vigilare che non si costi-

tuissero precedenti negativi per la gestione di altri accordi.

Sulla base di un compromesso con la Germania, che è il Paese maggiormente interessato alla navigazione sul Reno e sul Danubio, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati fra la CEE ed i Paesi Terzi riguardo la navigazione interna.

5. Accordi CEE/Austria e Svizzera.

Il Consiglio ha approvato due Accordi tra la Comunità, da una parte, e rispettivamente l'Austria e la Svizzera dall'altra, in materia di trasporti in transito in detti Paesi.

Tali Accordi entrano in vigore il 1.1.1993.

Per quanto concerne l'Accordo con l'Austria si segnala che i trasporti stradali, in transito in detto Paese, saranno legati all'utilizzazione di "ecopunti" corrispondenti al livello di inquinamento dei singoli veicoli.

Con apposito provvedimento il Consiglio ha anche approvato i criteri di ripartizione degli "ecopunti" tra i trasportatori dei diversi Stati membri.

6. Negoziato CEE/Slovenia.

La Commissione, sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio, ha condotto negoziati con la Slovenia per la definizione di un Accordo concernente i trasporti stradali di merci in transito sul territorio delle parti contraenti.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

7. Regolamento infrastrutture.

Il Consiglio ha approvato, in via definitiva, il Regolamento che proroga di due anni, la validità del precedente Regolamento n. 3359/90 relativo all'attuazione di un programma d'azione nel campo delle infrastrutture di trasporto.

8. Trasporti Combinati.

La proposta di Direttiva che modifica la precedente n. 75/130/CEE relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci, è stata approvata sulla base di una proposta di compromesso presentata dalla Presidenza, che ha permesso di estendere il concetto di "trasporti combinati" anche ai trasporti marittimi purchè il percorso via mare superi i 100 chilometri. Inoltre è stata approvata anche una proroga di 3 anni del Regolamento CEE/1107/70 che prevede la possibilità di concedere aiuti statali ai trasporti combinati.

II TRASPORTI AEREI**1. Regolamento per l'assegnazione delle bande orarie (slots) negli aeroporti.**

Il Consiglio ha discusso la proposta della Commissione tendente a regolamentare il sistema di assegnazione delle bande orarie (slot) che a seguito dell'aggravarsi dei problemi di capacità negli aeroporti comunitari non garantisce più un'assegnazione basata su norme imparziali, trasparenti e non discriminatorie.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

E' da considerare che esiste un crescente squilibrio tra l'espansione del trasporto aereo in Europa e la disponibilità di infrastrutture aeroportuali atte a fronteggiare la domanda.

Si è pertanto in presenza di una forte congestione del traffico aereo negli aeroporti comunitari.

Nell'ambito delle discussioni svoltesi in seno al Consiglio Trasporti, il progetto di detto Regolamento è stato approvato dopo un lungo dibattito durante il quale la delegazione italiana ha dovuto accettare il compromesso proposto dalla Presidenza dopo essersi trovata in una situazione di quasi isolamento, con il limitato appoggio della Francia, contro dieci delegazioni e la stessa Commissione.

Il nuovo Regolamento, che a parere della delegazione italiana non contribuisce a rendere più trasparente ed efficace il sistema per la distribuzione delle fasce orarie (slots), sostanzialmente recepisce le procedure in vigore con alcune modeste variazioni.

2. Relazioni esterne nel campo dei trasporti aerei.

Il dibattito ha avuto carattere preliminare e non è entrato nel merito dei singoli problemi. Tutte le delegazioni hanno espresso l'opinione che le proposte che la Commissione ha recentemente inviato al Consiglio debbano essere esaminate urgentemente. In tale contesto dovrà essere concordata una procedura che consenta di avviare "negoziati comunitari congiunti" soltanto quando essi abbiano una evidente importanza rispetto ai negoziati individuali degli Stati membri.

La trattazione di tale delicata materia verrà affidata ad un "gruppo ad alto livello" che dovrà riferire al Consiglio al più presto possibile.

3. Controllo del traffico aereo.

E' stato approvato un documento che evidenzia l'importanza del problema del controllo del traffico aereo e del ruolo che la Comunità dovrebbe svolgere in questo campo.

La delegazione italiana, nel sottolineare la necessità di una risposta politica alle pressanti richieste delle compagnie aeree e dell'industria aeronautica, ha espresso il parere che il problema deve essere risolto attribuendo poteri e responsabilità operativi ad una agenzia sovranazionale per il controllo del traffico aereo europeo. Tale agenzia potrebbe essere Eurocontrol o un'altra organizzazione comunitaria simile. La delegazione italiana ha sottolineato che sarebbe contraddittorio affidare nuovi compiti ad Eurocontrol se poi ad esso venissero negati i relativi poteri.

Sarà necessario, quindi, che gli Stati membri deleghino ad Eurocontrol, o ad altra agenzia europea, alcuni poteri nazionali per sviluppare un'adeguata funzione europea del controllo del traffico aereo. Inoltre è stato richiesto che la Comunità si assuma le proprie responsabilità e dedichi una parte delle sue risorse alla ricerca sul futuro del controllo del traffico aereo europeo anche in vista dell'introduzione delle nuove tecnologie satellitari.

TELECOMUNICAZIONI

L'attività nel settore delle telecomunicazioni si è conclusa, per quanto riguarda il secondo semestre 1992, con i Consigli dei Ministri del 19 novembre e 15 dicembre 1992.

Nel corso del semestre sono state adottate:

- una risoluzione del Consiglio sull'applicazione nella Comunità delle decisioni del comitato europeo per le radiocomunicazioni;
- una risoluzione del Consiglio sulla promozione di una cooperazione europea intesa a definire un sistema di numerazione dei servizi di telecomunicazione;
- una risoluzione del Consiglio relativa ad un "Rapporto 1992 sulla situazione dei servizi di telecomunicazioni" ed a prospettive di orientamento ai costi delle strutture, dei prezzi e delle tariffe delle telecomunicazioni della Comunità Europea.

Inoltre sono state oggetto di discussione e di elaborazione:

- una proposta di direttiva sull'applicazione dei concetti ONP (Open Network Provision) alla telefonia vocale;
- problemi inerenti alle reti transeuropee ed all'industria europea degli apparati di telecomunicazioni;
- una proposta di decisione relativa a un piano di azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati.

A quest'ultimo proposito va segnalato che sulla proposta non è stato possibile raggiungere l'unanimità richiesta per l'adozione.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Relativamente al primo semestre 1993 si prevede che l'attività della Commissione e quindi delle componenti nazionali riguarderà soprattutto i seguenti argomenti:

- la citata proposta di direttiva sull'applicazione dei concetti ONP alla telefonia vocale;
- una proposta di direttiva sul mutuo riconoscimento delle licenze ed altre autorizzazioni nazionali per la fornitura dei servizi di rete e/o di comunicazione via satellite;
- una proposta di direttiva sul mutuo riconoscimento delle omologazioni per le apparecchiature di comunicazione via satellite.

Sarà oggetto di ulteriori trattative ai fini di una positiva decisione il menzionato piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati: base giuridica l'articolo 235 del Trattato di Roma.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel giugno 1992 la Commissione delle Comunità europee ha pubblicato il libro verde sullo sviluppo del mercato unico dei servizi postali.

L'Amministrazione postale italiana ha promosso sui contenuti del libro una indagine conoscitiva volta ad acquisire il punto di vista di tutte le componenti nazionali interessate alla questione. L'indagine si è conclusa con un "FORUM" tenutosi il 16 dicembre 1992 nel corso del quale i rappresentanti di gruppi sociali ed imprenditoriali hanno precisato la loro posizione in riferimento all'assetto che in futuro dovrebbe avere l'esclusiva postale alla luce dei principi del Trattato di Roma.

Sono in corso di invio alla Commissione delle Comunità Europee gli atti del Forum che comprendono anche la posizione dell'Amministrazione p.t. sull'ampiezza che dovrà avere la menzionata esclusiva.

Per quanto riguarda il primo semestre del 1993 l'attività del gestore postale italiano sarà caratterizzata da uno scambio di valutazioni con la Comunità Europea in ordine alla definizione dei principi che dovranno essere affermati con il libro verde e che dovranno ispirare le direttive di attuazione.

MERCATO INTERNO

Il programma di legislazione comunitaria noto come Libro Bianco e contenente 289 progetti di direttive e regolamenti è stato praticamente concluso sotto presidenza britannica, anche se non 289 ma 260 erano le direttive adottate al 31 dicembre 1992.

Ciò che resta da adottare non è comunque indispensabile per la concretizzazione del mercato interno ossia la soppressione dei controlli alla frontiera intracomunitaria.

Si tratta di progetti di direttive e regolamenti non giudicati indispensabili all'apertura delle frontiere intracomunitarie, o prigionieri di un insanabile dissidio come quello anglo-tedesco che impedisce l'adozione del regolamento sulla società per azioni europea, e sulla concomitante - il vero pomo della discordia direttiva sulla partecipazione dei lavoratori agli organi direttivi delle società stesse.

Si indicano di seguito le più importanti direttive o regolamenti adottati sotto presidenza britannica:

1. in materia sanitaria la 92/65 sull'armonizzazione in materia di polizia sanitaria che lascia in sospeso la questione degli "animali da compagnia" per la resistenza britannica e di conseguenza irlandese, sulla soppressione delle regole di sistematica quarantena antirabica;
2. Trasporto aereo e terrestre (stradale): regolamento 2408/92 e 2454/92, entrambi riguardanti l'accesso dei trasportatori comunitari non residenti alle rotte e alle strade nello spazio e su territorio dei soci comunitari;
3. La dir. 92/100 sul diritto di locazione e altri simili assimilabili al diritto d'autore, in materia di proprietà intellettuali;

4. Accise, tasse sulle sigarette, oli minerali, alcool e bevande alcoliche (92/78, 92/79, 92/80, 92/81, 92/82, 92/83, 92/84).
5. La direttiva sui "precursori" di droga e sostanze psicotrope, n. 92/109.

Restano tra l'altro affidate alla presidenza danese: l'armonizzazione di alcuni controlli veterinari e fitosanitari, il trattamento di alimenti con radiazioni ionizzanti (armonizzazioni finora osteggiate da vari paesi membri fra cui l'Italia); le procedure di ricorso per appalti nei settori dell'acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni; l'adeguamento dei fondi propri delle imprese d'investimento e delle aziende di credito (vedi anche capitolo Moneta e Finanza - Banche e servizi finanziari), la V direttiva sugli organi delle società per azioni, la direttiva e il regolamento per lo statuto della società per azioni europea; la direttiva sull'offerta pubblica d'acquisto di società; una serie di direttive sulla proprietà intellettuale tra cui quella sul marchio comunitario e quella sulle invenzioni biotecnologiche.

Il Consiglio CEE si è inoltre pronunciato favorevolmente sulle seguenti proposte:

- 1) modifica della direttiva 89/107/ per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano,
- 2) edulcoloranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari,
- 3) igiene dei prodotti alimentari.
- 4) norme supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
- 5) norme supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.

Altri provvedimenti che devono essere definiti in via prioritaria, ed in tal senso si rende necessario premere sulla Commissione e sulla Presidenza danese, concernono i seguenti settori:

- additivi alimentari,
- etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti,
- antiparassitari (fissazione dei limiti di residui, principi uniformi di valutazione),
- aromi,
- prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare (direttive specifiche relative ai vari tipi di prodotti),
- prodotti carnei (definizione del vademecum ispettivo per gli stabilimenti di produzione),
- nuovi alimenti.

La direttiva 92/73 sui medicinali omeopatici per uso umano (contemporaneamente alla analoga direttiva 92/74 sugli omeopatici per uso veterinario) ha completato l'armonizzazione delle discipline concernenti la produzione e il commercio dei medicinali impiegati sull'uomo: tutti i prodotti industriali di questo tipo sono oggi sottoposti - sia pure con prescrizione o deroghe specifiche per alcune categorie di farmaci - alle disposizioni delle direttive 65/65/ e 75/319/.

Con il recepimento della direttiva 92/79 si colmerà anche un vuoto normativo dell'ordinamento giuridico italiano (considerato che i prodotti omeopatici non furono disciplinati né dal T.U. delle leggi sanitarie del 1934 né dalla legislazione farmaceutica successiva).

Ma le attese maggiori, nel settore dei medicinali, continuano a riguardare le proposte normative sul futuro sistema di circolazione dei medicinali nella Comunità.

Si tratta del noto "pacchetto" costituito da una proposta di regolamento del Consiglio diretta a istituire un'Agenzia europea per la valutazione dei medicinali (di uso umano e veterinario) e a introdurre un sistema centralizzato di approvazione dei medicinali con carattere innovativo, nonché da tre proposte di direttiva, recanti disposizioni strettamente correlate a quelle del regolamento, volte a disciplinare le procedure di approvazione dei farmaci non innovativi per uso umano e veterinario (con un sistema decentralizzato), e ad abrogare la direttiva 87/22/ sui medicinali di alta tecnologia, le cui disposizioni appaiono superate dalle nuove norme del regolamento.

Il Governo italiano è fortemente interessato ad una rapida conclusione dell'iter di approvazione delle proposte sull'istituzione di un'Agenzia Europea, operante in connessione con gli organismi di valutazione nazionale, essa costituisce nella futura Unione per gli Stati più deboli una garanzia di partecipazione ai processi valutativi potrebbe, altrimenti, essere notevolmente ridimensionata.

L'iter di approvazione delle proposte sul sistema futuro di circolazione dei medicinali ha subito un forte rallentamento dovuto alle difficoltà di raggiungere un accordo sulla "base giuridica" dei provvedimenti normativi, in quanto l'orientamento della Commissione, tendente a fondare le proposte sull'art. 100 A del trattato CEE (che prevede un'approvazione da parte del Consiglio a maggioranza qualificata) è stato contestato dal Servizio giuridico dello stesso Consiglio e da alcuni Stati membri, che ritengono, invece, che si debba fare ricorso all'art. 235 del Trattato, che richiede un voto unanime in seno al Consiglio.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Essendo ora stata accettata una soluzione di compromesso, che individua nell'art. 100 A la base giuridica delle proposte di direttiva e nell'art. 235 quella della proposta di regolamento, è da ritenere che, nel corso del prossimo semestre, l'iter di approvazione del pacchetto sul sistema futuro possa riprendere un corso più celere.

Anche nel settore della disciplina dei cosmetici il primo semestre del 1993 dovrebbe registrare una rilevante novità, con l'approvazione della sesta modifica della direttiva 76/768. Le nuove disposizioni assicureranno un più alto livello di tutela della salute dei consumatori, soprattutto mediante l'imposizione ai fabbricanti ed importatori dell'obbligo di predisporre e tenere a disposizione delle autorità sanitarie un completo fascicolo per ciascun preparato, contenente, fra l'altro, le specifiche fisicochimiche e microbiologiche delle materie prime e del prodotto finito e i criteri di purezza e di controllo microbiologico, oltre a una documentazione sulla sicurezza del prodotto, basata sul profilo tossicologico degli ingredienti, sulla struttura chimica e sul livello di esposizione.

BENI CULTURALI

La riunione del 10 novembre u.s., che si è svolta in continuazione di quella del 22 settembre 92 ha visto l'adozione da parte del Consiglio di due provvedimenti quali il regolamento e la direttiva sulla circolazione dei beni culturali dopo il 1992.

I punti ancora da definire dopo la precedente riunione del 22 settembre erano quelli relativi:

- 1) alla prescrizione dell'azione di restituzione del bene culturale uscito illecitamente dal territorio di uno Stato membro (art. 8 della Direttiva);
- 2) alla prova della buona fede del terzo possessore del bene al fine della liquidazione dell'equo indennizzo da parte dello Stato richiedente (art. 10 della Direttiva).

Senonché, nel periodo di tempo intercorso fra il 22 settembre e il 10 novembre 1992, la delegazione del Regno Unito aveva sollevato altri due problemi, relativi rispettivamente:

- 3) alla definizione del concetto di collezione pubblica (art. 1 della Direttiva);
- 4) alla possibilità di consentire la libera esportazione di beni archeologici di "minimo valore" ovvero di "valore non superiore" ai 15.000 ecu".

Entrambe le proposte apparivano sollevate fuori termine, giacchè nella riunione del 22 settembre si era formalmente realizzato un accordo politico definitivo su tutti i punti in discussione, ad eccezione di quelli relativi alla prescrizione ed alla buona fede del possessore. Questa anomalia processuale è stata contestata con forza dal Governo italiano (Ministro Ronchey), influenzando favorevolmente la realizzazione dell'accordo che può così essere sintetizzato:

1) Prescrizione

E' rimasta ferma la proposta della Commissione di stabilire il termine in trent'anni per i beni privati ed in settantacinque anni per quelli pubblici. Non è stato accolto un emendamento di parte greca (sostenuto anche dalla delegazione italiana) tendente ad elevare il termine, in caso di interruzione, fino a cento anni. Ciò ha presumibilmente determinato il voto finale contrario della delegazione greca.

2) Buona fede

E' stata accettata la proposta della Commissione che affida sostanzialmente al giudice dello Stato richiesto un accertamento preliminare di ufficio sulla base dei dati obiettivi (ad es. l'entità del prezzo di acquisto del bene).

3) Definizione di collezione pubblica

La formulazione normativa, sulla quale si è raggiunto l'accordo, recepisce nella sostanza una proposta italiana, secondo la quale si intendono pubbliche le collezioni "di proprietà di una istituzione definita come pubblica in conformità alla legislazione nazionale comunitaria opererà, dunque, mediante rinvio alle legislazioni dei singoli stati membri.

Su proposta della delegazione spagnola è stata prevista esplicitamente anche la tutela delle collezioni di proprietà degli enti ecclesiastici.

4) Esportazione dei beni archeologici:

La proposta inglese appariva del tutto inaccettabile da parte italiana, sia perchè fondata su motivazioni teoriche soltanto commerciali, sia perchè idonea praticamente a consentire un massiccio esodo di tali beni dal territorio nazionale.

Al termine di una non facile trattativa è stata però accettata la nostra controproposta, che attribui-

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

sce allo Stato di appartenenza la facoltà (e, quindi, il potere discrezionale) di prescindere dalla licenza di esportazione quando si tratti di beni "di limitato interesse archeologico o scientifico" (art. 2, secondo comma, del Regolamento nella nuova formulazione).

In questo modo si è ottenuto un doppio risultato molto importante:

- a) il criterio meramente economico, che non tiene conto nemmeno della contestualizzazione e della storicizzazione dell'oggetto, è stato sostituito da una valutazione dell'interesse prettamente scientifico;
- b) lo Stato membro - e sul piano pratico ciò appare determinante - potrà comunque valutare in piena autonomia l'opportunità di autorizzare l'esportazione.

Per quanto si è andato finora esponendo, i risultati raggiunti sembrano giustificare una valutazione molto positiva da parte della delegazione italiana.

Resta un problema molto importante, che è emerso soltanto verso la fine della discussione e, cioè, quello relativo alla data di entrata in vigore dei due atti comunitari. Contrariamente alla richiesta della Commissione che insisteva per tener separate le due procedure onde consentire al regolamento di essere già dal 1° gennaio 1993, il Consiglio ha ritenuto preferibile stabilire la contemporaneità tra l'efficacia di regolamento e direttiva. A questa soluzione, unanimemente accolta, ha aderito anche la delegazione italiana per la preoccupazione che alcuni stati membri potessero ritardare il recepimento della direttiva. Pertanto l'art. 11 del Regolamento prevederà la sua entrata in vigore contemporaneamente a quella della Direttiva.

Questo risultato, seppure da valutare positivamente, comporta però l'esigenza che l'ordinamento italiano venga adattato alle nuove norme comunitarie con la massima possibile urgenza, sia per ridurre al minimo il vuoto giuridico che si verificherà dopo il 1° gennaio 1993, sia per non risultare inadempienti a livello CEE nel recepimento della Direttiva.

LAVORI PUBBLICI

1. Eurocodici

Per quanto riguarda gli eurocodici (normative armonizzate dell'ingegneria strutturale) l'attività della delegazione italiana nell'apposito comitato è stata particolarmente riferita alla definizione delle modalità di trasferimento all'Ente Normatore Europeo (CEN) della gestione degli Eurocodici stessi, nonché delle trattative informali tra CEN, Commissione e Stati Membri.

2. Direttiva sui prodotti per le Costruzioni 89/106/

Presso lo Standing Committee di cui all'art. 19 della direttiva si è proceduta alla definizione di documenti base, per l'affidamento dei mandati all'Ente Normatore Europeo (CEN) nonché dei documenti interpretativi, che rappresentano un raccordo tra la Direttiva stessa ed i mandati per la standardizzazione delle norme (amministrazioni coinvolte: Industria, Lavori Pubblici, Sanità, Interno).

In attuazione della Direttiva in oggetto, la cui materia è di fondamentale interesse per l'Amministrazione italiana, gli Stati Membri della Comunità Europea hanno inoltre dovuto identificare e notificare alla Commissione CEE sia gli Organismi nazionali abilitati al rilascio del Benestare Tecnico Europeo di cui al Capitolo III che i nominativi dei tecnici da inserire nei comitati tecnici di cui gli artt. 12 e 19 della Direttiva stessa.

Il Benestare Tecnico Europeo è, un riconoscimento di idoneità tecnica relativo a un prodotto, non coperto da norme europee armonizzate, per il quale occorre

comunque garantire il rispetto di uno o più "requisiti essenziali", previsti dalla Direttiva, al fine dell'apposizione del marchio CEE per la libera circolazione e l'impiego del prodotto stesso.

L'obiettivo del Benestare Tecnico Europeo (basato su studi tecnici e prove sperimentali di laboratori riconosciuti) è quindi quella di non pregiudicare, con ostacoli al libero mercato, il progresso scientifico e tecnologico nella sfera delle opere di ingegneria civile, consentendo ai risultati di tali applicazioni di trovare applicazione pratica in tutta l'area comunitaria.

Per un preciso disposto della Direttiva 89/106 (Alleg. II - Paragr. 2), gli Organismi italiani, dei quali il Servizio Tecnico Centrale ha assunto le funzioni di portavoce ufficiale, hanno dovuto aderire ad una organizzazione denominata European Organization for Technical Approval (EOTA), con sede Bruxelles, nella quale sono associati gli Organismi di tutti gli stati membri.

Compito dell'EOTA non è solo quello del coordinamento tra gli Organismi designati, bensì anche quello della stesura delle linee guida per la preparazione dei singoli Benestari Tecnici.

APPALTI PUBBLICI

Si ricordano gli elementi principali di questo settore:

L'attività di coordinamento nazionale, aperta alla partecipazione di rappresentanti delle imprese private e pubbliche, agli ordini professionali, alle aziende di settore, è proseguita con la partecipazione diretta al negoziato sia in sede CEE a Bruxelles sia in sede GATT a Ginevra (Public Procurement dell'Uruguay Raund).

- appalti forniture,
- appalti lavori,
- ricorsi procedure e giurisdizione in vertenze per forniture e lavori,
- appalti nei quattro settori acqua, energia, trasporti, telecomunicazioni,
- ricorsi per i quattro settori suddetti,
- appalti di servizi

Sulla direttiva appalti servizi nei quattro settori è stato raggiunto un accordo politico di posizione comune al Consiglio Mercato Interno del 18 giugno 1992.

I temi attualmente in discussione o in preparazione in sede CEE sono i seguenti:

- appalti nel settore della difesa, per eventuale revisione dell'elenco dei prodotti redatto nel 1958;
- definizione comunitaria della concessione di pubblico servizio (concessione di committenza), per introdurre forme di pubblicità nell'assegnazione;
- rapporti con i Paesi Terzi (EFTA, USA, GIAPPONE)
- impatto sulle Regioni svantaggiate dall'apertura dei pubblici appalti nei quattro settori;
- classificazione dei prodotti per attività, estendibile ai servizi;
- rapporti statistici degli appalti già aggiudicati in Italia.

in sede GATT:

- negoziato sugli enti del cosiddetto Gruppo C (imprese pubbliche e private concessionarie di pubblici servizi),
- meccanismo arbitrale di ricorso (panel, alternativo al regime di ricorsi giurisdizionali),
- "rappresaglie incrociate",

Sempre in rapporto col negoziato GATT la presidenza danese si occuperà della controversia sull'art. 29 della direttiva 90/531 (appalti pubblici di fornitura agli enti erogatori di acqua, energia, trasporti e telecomunicazioni) sollevato dagli USA, secondo cui l'art. 29 che prescrive una preferenza a scapito dei Paesi Terzi in materia di forniture (contenuto locale comunitario del prodotto superiore al 50% ed un margine preferenziale di prezzo del 3%, dovrebbe almeno secondo una proposta di compromesso avanzata dalla Commissione CEE non essere applicato per un periodo di transizione di 6 mesi. La proposta tuttavia non sembra incontrare il favore di una maggioranza degli Stati membri e, in primo luogo dell'Italia almeno finchè non si manifesti una maggiore apertura USA a concessioni sul mercato USA a titolo di reciprocità.

BANCHE E ASSICURAZIONI

Nell'ambito dello Spazio Finanziario Europeo sono state adottate le direttive guida per garantire il libero esercizio dell'attività creditizia, con apertura ai Paesi Terzi.

- Liberalizzazione dei capitali,
- Seconda direttiva banche, per la quale in sede di recepimento (Legge Comunitaria 1991) restano da sciogliere i nodi della separazione banca/impresa, della ricapitalizzazione del sistema creditizio, del modello (banca universale o gruppo polifunzionale),

- Fondi propri enti creditizi,
- Direttiva antiriciclaggio del denaro di provenienza illecita.

In materia di assicurazioni, si ricorda qui il pacchetto di tre direttive vita e non vita alle battute conclusive.

Le direttive di "terza generazione" stanno perseguendo il seguente obiettivo:

- introduzione del controllo esclusivo da parte delle autorità di vigilanza dello Stato Membro in cui si trova la sede principale,
- sistema di licenza unica per operare su territorio della Comunità in libertà di stabilimento o in libera prestazione di servizi.

In fase di recepimento, la normativa comunitaria comporterà rilevanti modifiche della normativa nazionale.

SETTORE FISCALE

L'azione comunitaria (v. anche MONETA E FINANZA, imposte e accise), volta a questo specifico obiettivo del completamento del Mercato Interno, si è concentrata sull'armonizzazione della fiscalità in materia di IVA e di altre imposte indirette sui consumi. Gli intensi lavori svoltisi presso i gruppi ad hoc del Consiglio CEE e con la Commissione hanno consentito, pur nella vastità e complessità della problematica, di delineare soluzioni che sottoposte al vaglio politico del Consiglio dei Ministri ECO-FIN, hanno portato già nella Sessione del 19 ottobre 1992, all'adozione di una direttiva in materia di aliquote IVA nonché di sette direttive con disposizioni dettagliate sulla strutturazione e sulle aliquote delle accise.

Le suddette direttive, aggiungendosi alle direttive n. 91/680 sul regime transitorio IVA e 92/12 sulla detenzione, circolazione e controllo dei prodotti soggetti ad accisa, hanno definito un organico quadro normativo armonizzato dei settori. Successivamente, nel prosieguo dei lavori di fine anno, la normativa in questione è stata completata con ulteriori due direttive adottate dal Consiglio ECOFIN il 14 dicembre 1992, concernente disposizioni integrative alle direttive n. 91/680 e n. 92/12/CEE.

Non si raggiungeva, invece, un accordo sulle proposte di direttive concernenti il regime IVA dei beni d'occasione, opere d'arte, d'artigianato e collezione, ed il regime IVA dell'oro, settori questi

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ultimi che restano regolati per il momento dalle normative nazionali. Comunque i lavori proseguono ed una decisione in materia dovrebbe intervenire nei primi mesi del corrente anno.

Altri aspetti esaminati a lungo, ma ancora non definiti, concernono l'armonizzazione della fiscalità sui trasporti (autotrasporto merci), la tassazione dei bio-carburanti e l'introduzione dell'imposta sul CO2.

Nel quadro delle attività concernenti il recepimento delle direttive, le lunghe ed approfondite riunioni, sia in sede comunitaria che nazionali di studio e coordinamento, si sono rivelate estremamente utili in quanto hanno portato al risultato di una più agevole e soprattutto più rapida trasposizione del sistema comunitario nell'ordinamento interno. con l'approvazione finale di un articolato decreto legge da parte del Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 dicembre 1992.

Va rilevato, in proposito che la ritardata adozione delle direttive di cui trattasi (alcune delle quali pubblicate a fine dicembre) non ha consentito di utilizzare nella trasposizione la legge comunitaria "veloce" di fine anno per cui il Ministero delle Finanze, come amministrazione capofila, ha assunto l'impegno di portare avanti i lavori ai quali si è attivamente partecipato per la predisposizione dei provvedimenti necessari, compendiatosi infine nel decreto legge sopra richiamato.

